SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 138° — Numero 54**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 6 marzo 1997** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero della sanità

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 48/L

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 41.

Attuazione dell'articolo 3 della direttiva 93/68/CEE, che modifica la direttiva 88/378/CEE, in materia di sicurezza dei giocattoli.

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 42.

Attuazione direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la direttiva 87/404/CEE, in materia di recipienti semplici a pressione.

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 43.

Attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa all'applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture.

Da 97G0070 a 97G0074

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 49/1

DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 1997, n. 44.

Attuazione direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali.

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 45.

Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali.

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 46.

Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 47.

Attuazione delle direttive 93/40/CEE e 93/41/CEE in materia di medicinali veterinari.

97G0078 e da 97G0075 a 97G0077

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 marzo 1997, n. 38.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, recante interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, recante interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1997

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 1997, N. 1.

All'articolo 2:

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Disposizioni in materia di pedaggi autostradali e di pagamento dei premi all'INAIL - Copertura finanziaria - Modifica al codice della strada)»;

al comma 1, secondo periodo, le parole: «cooperative e consorzi» *sono sostituite dalle seguenti:* «cooperative aventi requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, consorzi e società consortili costituiti a norma del libro quinto, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis*, del codice civile, aventi ad oggetto principale l'attività di autotrasporto»;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati:

a) fino a 100 . . . . 5 per cento;

b) da 100 a 200 . . . . 10 per cento;

c) da 200 a 400 . . . . 15 per cento;

d) da 400 a 800 . . . . 20 per cento;

e) oltre 800 . . . . 25 per cento.

2-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-*ter*. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 sono erogati alle società concessionarie, nel limite di 55 miliardi di lire per l'anno 1997, dal Ministero dei lavori pubblici. I criteri e le modalità di rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono fissati i criteri per assicurare la trasparenza ai fini della destinazione dei rimborsi alle imprese di autotrasporto di cui al comma 1.

2-*quater*. Eventuali altre forme di riduzioni in essere per l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto restano applicabili, da parte di tutte le società concessionarie, ivi comprese quelle che gestiscono i trafori del Monte Bianco e del Fréjus, esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

2-*quinquies*. Al fine di dare completa attuazione agli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, l'importo di lire 55 miliardi destinato alle società concessionarie per il rimborso dei

minori introiti derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali e non utilizzato nell'anno 1996, può essere impegnato nell'anno 1997 con i criteri e le modalità previsti dallo stesso articolo 4, comma 4. Relativamente ai benefici da concedere nell'anno 1997, l'impegno di spesa può essere assunto nell'anno 1998.

2-*sexies*. Le regioni interessate dall'attraversamento di strade statali e di autostrade possono disporre ulteriori riduzioni a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Tali riduzioni sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada così come previsto dal comma 1. I minori introiti per le società concessionarie che gestiscono l'autostrada derivanti dal presente comma, sono a carico dei bilanci delle regioni che hanno disposto le agevolazioni.

2-*septies*. Limitatamente all'anno 1997, il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano attività di trasporto per conto di terzi previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988, sarà ripartito in quattro rate di uguale importo da versarsi, senza aggravio per interessi, alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre 1997.

2-*octies*. I minori introiti derivanti dalla mancata corresponsione degli interessi disposta ai sensi del comma 2-*septies*, sono rimborsabili all'INAIL, nel limite di lire 29 miliardi per l'anno 1997, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

2-*novies*. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 208 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2-*decies*. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-*undecies*. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, la lettera *e)* del comma 3 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

"*e)* isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62;"»;

i commi 3, 4 e 5 sono soppressi.

L'articolo 3 è soppresso.

L'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 5 è soppresso.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2946):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro dei trasporti e della navigazione (BURLANDO) il 4 gennaio 1997.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 4 gennaio 1997, con pareri delle commissioni I, V, VI, VIII, XI e XIV.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 gennaio 1997.

Esaminato dalla IX commissione il 16 e 21 gennaio 1997; il 4 e 6 febbraio 1997.

Esaminato in aula il 10, 18, 19, 26, 27 e approvato il 28 febbraio 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2165):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 1° marzo 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 marzo 1997.

Esaminato dalla 8ª commissione il 4 marzo 1997.

Esaminato in aula il 4 marzo 1997 e approvato il 5 marzo 1997.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1997.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 36. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 25 marzo 1997.

97G0069

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 dicembre 1996, n. 704.

Regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1994, n. 761, concernente il regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto l'articolo 28, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n.52;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518, relativo al regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, recante riordino del Ministero della sanità;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vsita la lettera n. 96/96/7.491/MG del 20 giugno 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

Vista la lettera n. 1515199 del 3 giugno 1996 del Ministero del tesoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n.100/55.05/8753 del 20 dicembre 1996;

Sulla proposta dei dirigenti generali competenti;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Il presente regolamento individua gli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità.

Art. 2.

Dipartimento della programmazione

1. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali, gestione del centro documentazione ed attività editoriale.

Ufficio II - Ufficio di statistica.

Ufficio III - Piano sanitario nazionale e livelli uniformi di assistenza.

Ufficio IV - Ricerca sanitaria, sperimentazioni gestionali e Commissione per la ricerca sanitaria.

Ufficio V - Fondo sanitario nazionale e definizione quota capitaria finanziamento.

Ufficio VI - Investimenti immobiliari e tecnologici; progetti con investimenti CEE.

Ufficio VII - Verifica di gestione e rendicontazione spesa.

Ufficio VIII - Indicatori efficienza e verifica attività.

Ufficio IX - Verifica attuazione piani sanitari regionali; vigilanza gestione USL e poteri sostitutivi; coordinamento nucleo SAR.

Ufficio X - Sistema informativo sanitario.

Ufficio XI - Centro elaborazione dati.

Art. 3.

Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale.

1. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali; segreterie degli organi collegiali operanti nell'ambito delle competenze del Dipartimento; pubblicità ed informazione sanitaria. Segreteria Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie.

Ufficio II - Attività contenziosa relativa al personale ed alle strutture del Servizio sanitario nazionale.

Ufficio III - Professioni sanitarie: figure, profili, formazione, fabbisogno, esercizio, deontologia ed etica professionale, libera circolazione; formazione specialistica; formazione specifica in medicina generale; aggiornamento; professioni ed attività non regolamentate; esami abilitanti del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione; riconoscimento titoli; tariffe professionali; ordini e collegi professionali.

Ufficio IV - Fabbisogno quali-quantitativo del personale del Servizio sanitario nazionale; stato giuridico ed economico; formazione ed aggiornamento; riconoscimento servizio sanitario prestato all'estero; approvazione regolamenti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Ufficio V - Esami di idoneità all'esercizio delle funzioni di direzione.

Ufficio VI - Unità sanitarie locali, aziende ospedaliere ed altri presidi sanitari pubblici e privati; strutture e servizi sanitari: requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi; modelli organizzativi; prestazioni; alte specialità; ospedali di rilievo nazionale; stabilimenti termali; emergenza sanitaria; dispositivi medici ad esclusione dei dispositivi disinfettanti e chimici.

Ufficio VII - Trapianti d'organo, di tessuti e cellule ed altri trattamenti terapeutici biotecnologici non medicinali; sangue; emoderivati escluse le specialità medicinali derivate; fabbisogno; cessione eccedenze; laboratori e strutture trasfusionali; segreteria Commissione nazionale per il servizio trasfusionale.

Ufficio VIII - Convenzioni internazionali; assistenza sanitaria in base ai regolamenti dell'Unione europea ed a convenzioni bilaterali e multilaterali di sicurezza sociale: rapporti normativi con gli Stati e con le regioni e province autonome italiane; prestazioni di alta specializzazione all'estero.

Ufficio IX - Assistenza sanitaria in base ai regolamenti dell'Unione europea ed a convenzioni bilaterali e multilaterali di sicurezza sociale: rapporti finanziari con gli Stati e con regioni e province autonome italiane.

Ufficio X - Assistenza sanitaria all'estero ai lavoratori italiani; assistenza sanitaria in Italia agli emigrati, agli apolidi, ai rifugiati politici ed agli stranieri.

Ufficio XI - Assistenza sanitaria e medico legale: rapporti normativi, economico-finanziari e convenzionali. Idoneità psicofisica al volo; comitato degli assistiti; formazione ed aggiornamento in pronto soccorso; centri di pronto soccorso aeroportuale; adempimenti amministrativi e contabili dell'Amministrazione centrale propri e per conto degli altri uffici; commissione d'appello per l'idoneità al volo.

Ufficio XII - Servizi assistenza sanitaria e medico legale nel Nord e Centro Italia; adempimenti amministrativi e contabili dell'Amministrazione centrale propri e per conto degli altri uffici; gestione contabilità speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627.

Ufficio XIII - Servizi assistenza sanitaria e medico-legale nel Sud Italia e nelle Isole; adempimenti amministrativi e contabili dell'Amministrazione centrale propri e per conto degli altri uffici; gestione contabilità speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627.

Ufficio XIV - Ufficio medico legale; pareri medico-legali per pensioni privilegiate e ricorsi.

Ufficio XV - Indennizzi ai soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Art. 4.

Dipartimento della prevenzione

1. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali; segreterie degli organi collegiali operanti nell'ambito delle competenze del Dipartimento.

Ufficio II - Coordinamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di confine e delle attività comunitarie ed internazionali. Aspetti connessi alla protezione civile.

Ufficio III - Malattie infettive e profilassi internazionale; osservatorio epidemiologico nazionale.

Ufficio IV - Malattie non trasmissibili di rilievo sociale; disabilità fisiche e psichiche.

Ufficio V - Misure sanitarie nei settori materno-infantile, dell'età evolutiva, dell'anziano e della famiglia.

Ufficio VI - Dipendenze da farmaci e sostanze da abuso e A.I.D.S.

Ufficio VII - Igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro; radioprotezione dei lavoratori e della popolazione generale; sicurezza del traffico.

Ufficio VIII - Igiene e sicurezza degli ambienti di vita confinati; igiene del suolo e dell'abitato; inquinamento atmosferico ed acustico.

Ufficio IX - Tutela igienico-sanitaria delle acque; acque minerali e termali.

Ufficio X - Sostanze e preparati chimici; industrie insalubri e ad alto rischio; biotecnologie di rilevanza ambientale.

Art. 5.

Dipartimento per la valutazione di medicinali e la farmacovigilanza

1. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali, segreterie degli organi collegiali operanti nell'ambito delle competenze del Dipartimento; pubblicità ed informazione dei farmaci ed altri prodotti; centro dati.

Ufficio II - Sperimentazione clinica; buona pratica clinica; usi speciali di farmaci non registrati.

Ufficio III - Produzione, esportazione, importazione e conservazione dei medicinali, inclusi sieri, vaccini e medicinali omeopatici nonché dei dispositivi disinfettanti e chimici e dei diagnostici *in vitro;* buone pratiche di laboratorio, di fabbricazione e di distribuzione.

Ufficio IV - Valutazione ed immissione in commercio delle specialità medicinali; revisioni e rinnovi delle autorizzazioni.

Ufficio V - Revoche, sospensioni e sequestri di specialità medicinali e di dispositivi disinfettanti e chimici e dei diagnostici *in vitro;* sistema d'allerta.

Ufficio VI - Farmacovigilanza e farmacoepidemiologia.

Ufficio VII - Sicurezza e corretta utilizzazione dei farmaci; controlli di stato.

Ufficio VIII - Ufficio centrale stupefacenti.

Ufficio IX Prodotti cosmetici; prodotti di erboristeria; immissioni in commercio di dispositivi disinfettanti e chimici e di diagnostici *in vitro*.

Ufficio X - Procedure autorizzative ed altri adempimenti comunitari.

Ufficio XI - Prezzi dei farmaci; spesa farmaceutica, contrattazioni in materia di farmaci ed altri aspetti di farmacoeconomia.

Art. 6.

Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria

1. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali; segreterie degli organi collegiali operanti nell'ambito delle competenze del Dipartimento.

Ufficio II - Ricerca veterinaria; formazione professionale; indirizzo e coordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali; Commissione per la ricerca veterinaria.

Ufficio III - Affari comunitari e internazionali: coordinamento degli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e per gli adempimenti CEE.

Ufficio IV - Igiene e tecnologie alimentari.

Ufficio V - Controllo ufficiale degli alimenti.

Ufficio VI - Profilassi e polizia veterinaria delle malattie della lista *A* dell'O.I.E. e delle altre malattie delle specie bovina, bufalina, ovicaprina e suina pianificata e non pianificata; piani di emergenza.

Ufficio VII - Polizia veterinaria generale. Profilassi e polizia veterinaria delle malattie infettive ed infestive della lista *B* dell'O.I.E. interessanti equidi e specie avicunicole, specie di acquacoltura, api; selvaggina allevata, fauna selvatica; profilassi pianificate di settore; lotta alle zoonosi.

Ufficio VIII - Igiene delle carni, preparazioni e prodotti carnei.

Ufficio IX - Igiene dei prodotti della pesca, latte e derivati, uova ed altri alimenti di origine animale.

Ufficio X - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica. Tutela sanitaria della riproduzione animale e fecondazione artificiale. Igiene urbana veterinaria e lotta al randagismo.

Ufficio XI - Farmaci veterinari, prodotti destinati all'alimentazione animale, farmacovigilanza e farmacosorveglianza veterinaria.

Ufficio XII - Dietetica e nutrizione.

Ufficio XIII - Additivi alimentari; materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti; contaminanti.

Ufficio XIV - Alimenti di origine vegetale e prodotti fitosanitari.

Art. 7.

Servizio per l'organizzazione per il bilancio e per il personale

1. Il Servizio è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Relazioni con il pubblico; affari generali; segreterie degli organi collegiali operanti nell'ambito delle competenze del Servizio.

Ufficio II - Organizzazione; dotazioni organiche, fabbisogni e carichi di lavoro; formazione e aggiornamento del personale; pari opportunità.

Ufficio III - Affari giuridici; fondazioni ed associazioni.

Ufficio IV - Stato giuridico del personale.

Ufficio V - Matricola; procedure di reclutamento; concorsi; mobilità; procedimenti disciplinari.

Ufficio VI - Trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza.

Ufficio VII - Bilancio; gestione finanziario-contabile degli ufici periferici.

Ufficio VIII - Contratti e patrimonio; provveditorato; servizi generali; servizi sociali.

Art. 8.

Servizio per i rapporti internazionali e le politiche comunitarie

1. Il Servizio per i rapporti internazionali e le politiche comunitarie è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali e Unione europea.

Ufficio II - Organizzazione mondiale della sanità, Consiglio d'Europa ed accordi bilaterali.

Art. 9.

Servizio per la vigilanza sugli enti

1. Il Servizio per la vigilanza sugli enti, correlandosi con il Dipartimento della programmazione, è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali e segreterie degli organi collegiali operanti nell'ambito delle competenze del Servizio.

Ufficio II - Vigilanza e controllo sulla Croce rossa italiana, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori, sull'Istituto italiano di medicina sociale e sulla Agenzia per i servizi sanitari regionali.

Ufficio III - Riconoscimento del carattere scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e vigilanza sulla permanenza dei requisiti; controllo di gestione.

Ufficio IV - Verifica sulle ricerche correnti e finalizzate svolte dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; anagrafe delle ricerche; vigilanza e monitoraggio delle sperimentazioni gestionali e sulla collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale; trasferimento dei risultati delle ricerche; pubblicazione del bollettino delle ricerche. Collegamenti con enti e istituzioni di ricerca.

Ufficio V - Vigilanza sui fondi integrativi sanitari. Consulta permanente per i rapporti con i soggetti promotori e gestori dei fondi; rapporti con gli organi di amministrazione e di controllo degli enti gestori dei fondi.

Art. 10.

Servizio ispettivo ed unità di crisi

1. Il Servizio ispettivo ed unità di crisi è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali; attività operativa e di supporto tecnico-giuridico afferente ad accertamenti, a verifiche conoscitive e ad indagini a carattere ispettivo; rapporti con organismi regionali e territoriali e con responsabili di settore; esame ed istruttoria in ordine a reclami, esposti e denunce.

Ufficio II - Osservatorio dei fenomeni e delle problematiche di rilievo sanitario; riscontri applicativi delle disposizioni normative e regolamentari in materia sanitaria e sulla qualità delle prestazioni; unità di crisi.

Art. 11.

Servizio per i rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale

1. Il Servizio è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali e contenzioso; rapporti convenzionali per l'area della medicina generale e pediatrica, per l'area specialistica e per le farmacie.

Ufficio II - Osservatorio consultivo sugli accordi nazionali e sulla formazione specifica in medicina generale, nonché di verifica e di monitoraggio dei risultati.

Art. 12.

Servizio studi e documentazione

1. Il Servizio è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale:

Ufficio I - Affari generali; segreterie degli organi collegiali operanti nell'ambito delle competenze del Servizio; studi, ricerche e pubblicazioni in materia sanitaria; collegamento con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Ufficio II - Relazione sullo stato sanitario del Paese; centro di documentazione per il Servizio sanitario nazionale.

Ufficio III - Programmi di informazione per la tutela dei diritti del cittadino nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale e per l'educazione sanitaria; rapporti con le organizzazioni di volontariato.

Art. 13.

Segreteria generale del Consiglio superiore di sanità

1. Nell'ambito della Segreteria generale del Consiglio superiore di sanità è istituito il seguente ufficio:

Ufficio affari generali; segreteria del Comitato di presidenza; coordinamento dell'attività delle sezioni.

Art. 14.

Incarichi di funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi di direzione degli uffici centrali sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti dell'Amministrazione tenendo conto della natura, tecnica o amministrativa, delle attribuzioni degli uffici stessi, delle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché delle attitudini e capacità professionali di ciascun dirigente.

2. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca ed i dirigenti che vi attendono curano le attività di volta in volta individuate dal dirigente generale competente.

Art. 15.

Uffici periferici di livello dirigenziale

1. Gli uffici periferici di livello dirigenziale sono individuati come segue:

A) Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera cui sono preposti dirigenti medici:

1) Varese: sanità aerea;

2) Venezia: sanità marittima ed aerea;

3) Trieste: sanità marittima ed aerea;

4) Genova: sanità marittima ed aerea;

5) La Spezia: sanità marittima;

6) Savona: sanità marittima;

7) Ravenna: sanità marittima ed aerea;

8) Livorno: sanità marittima;

9) Ancona: sanità marittima ed aerea;

10) Roma-Fiumicino: sanità marittima;

11) Roma-Fiumicino: sanità aerea;

12) Roma-Civitavecchia: sanità marittima;

13) Pescara: sanità marittima ed aerea;

14) Napoli: sanità marittima ed aerea;

15) Bari: sanità marittima ed aerea;

16) Brindisi: sanità marittima ed aerea;

17) Reggio Calabria: sanità marittima ed aerea;

18) Palermo: sanità marittima ed aerea;

19) Catania: sanità marittima ed aerea;

20) Messina: sanità marittima;

21) Augusta: sanità marittima;

22) Cagliari: sanità marittima ed aerea.

B) Uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto e quelli per gli adempimenti degli obblighi comunitari cui sono preposti dirigenti veterinari:

1) Torino: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

2) Pollein: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

3) Chiasso: veterinario confine;

4) Linate: veterinario eroporto;

5) Malpensa: veterinario aeroporto;

6) Milano: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

7) Campo Trens: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

8) Bologna: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

9) Livorno: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

10) Ancona: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

11) Pescara: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

12) Fiumicino: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

13) Napoli: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

14) Verona: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

15) Gorizia: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

16) Prosecco: veterinario confine;

17) Genova: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

18) Bari: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

19) Taranto: veterinario porto;

20) Reggio Calabria: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

21) Palermo: veterinario porto;

22) Catania: veterinario adempimenti obblighi comunitari;

23) Sassari: veterinario adempimenti obblighi comunitari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 27 dicembre 1996

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 23

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, concerne il «Riordinamento del Ministero della sanità», a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

— Il D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 196 reca il «Regolamento concernente il riordinamento del Ministero della sanità in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266».

— Il D.M. 25 ottobre 1994, n. 761 concerne il «Regolamento per l'istituzione del Servizio di controllo interno».

— Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 reca «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo».

— Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, reca «Razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il testo dell'art. 1, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» è il seguente: «10. Fino al 30 giugno 1997 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di individuare uffici di livello dirigenziale ulteriori rispetto a quelli già esistenti alla data del 1° agosto 1995. Il divieto non si applica alle regioni ed alle province autonome. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali, in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, non erano consentite la nomina a dirigente generale o qualifica equiparata, ovvero l'attribuzione dei relativi incarichi, non possono istituire posti in dotazione organica per tali qualifiche, né, in altro modo, procedere alla nomina od all'attribuzione di incarichi per l'esercizio delle relative funzioni. È fatta salva per le regioni, le province autonome e per gli enti locali, al di fuori delle vigenti piante organiche, la possibilità di conferire incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale ovvero apicali nell'ambito delle risorse di cui al comma 9».

— Il testo dell'art. 28, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 1994), è il

seguente: «2. È istituito presso il Ministero della sanità, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero e dei contingenti previsti dagli organici, un servizio di farmacovigilanza, denominato Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, analogo ai servizi di rilevazione e sorveglianza istituiti in ambito europeo, anche al fine di assicurare la sicurezza e il corretto uso dei farmaci. Il responsabile del Dipartimento deve rispondere a requisiti tecnici e scientifici, stabiliti con regolamento da emanare a cura del Ministro della sanità in conformità a quelli richiesti a livello internazionale tra i quali siano ricompresi rapporti di trasparenza con le aziende produttrici. Il Dipartimento si avvale dell'Istituto superiore di sanità, della Commissione unica del farmaco, del Consiglio superiore di sanità delle regioni, delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei medici di medicina generale, delle farmacie, delle associazioni dei consumatori, delle aziende produttrici e degli informatori scientifici dei farmaci. Il Dipartimento provvede oltreché all'espletamento di ogni altra funzione in materia farmaceutica e di presidi medico-chirurgici già di competenza del Dipartimento della prevenzione e dei farmaci di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, alla elaborazione di studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci, sulla epidemiologia ed eziologia, sulla farmacovigilanza attiva e sulla interpretazione dei dati ottenuti nonché alla predisposizione dei registri della popolazione per la farmacoepidemiologia da destinare alle regioni. Con il regolamento che definisce l'ordinamento delle competenze del Dipartimento sono modificate in conformità le competenze del Dipartimento della prevenzione e dei farmaci definite all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196».

— Il D.P.R. 1° agosto 1996, n. 518, reca il «Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, recante il riordino del Ministero della sanità».

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreto interministeriale, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 4, comma 12, del D.Lgs. 30 settembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente: «12. Nulla è innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che l'apporto dell'attività dei suddetti presidi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale è regolamentato con le modalità previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i requisiti tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la parte compatibile, ai principi del presente decreto e a quelli di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati con decreto del Ministro della sanità».

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 1 della legge 3 settembre 1982, n. 627 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 luglio 1982, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria):

«Art. 1. — Per le spese di gestione e di funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile sono istituite, presso le sezioni di tesoreria dello Stato di Genova, Trieste e Napoli, apposite contabilità speciali intestate ai dirigenti amministrativi preposti ai servizi di cui al sesto comma dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981, n. 767.

Le predette contabilità speciali sono alimentate con aperture di credito da disporsi, anche in eccedenza al limite di somma stabilito dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a favore degli stessi primi dirigenti amministrativi. Fino a quando gli adempimenti e le procedure di cui al presente comma non saranno perfezionati e comunque non oltre il 31 dicembre 1982, i commissari liquidatori continueranno ad assicurare le attività di gestione ai sensi dell'art. 1 del richiamato decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632.

Il termine di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1981, n. 344, è fissato al 30 giugno 1983, fermi restando gli oneri a carico delle amministrazioni di assegnazione o di appartenenza del personale. Il termine di cui al terzo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, è fissato al 31 dicembre 1984.

I marittimi italiani, ingaggiati in base alla legge 4 aprile 1977, n. 135, ovvero tutto l'equipaggio ingaggiato in base alla richiamata legge sempre che sia composto da marittimi italiani in misura non inferiore a due terzi dell'intero equipaggio, sono assistiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, qualora l'armatore straniero, a domanda, abbia versato o versi i contributi di malattia nella misura prevista per le imprese di navigazione italiana.

Qualora l'armatore straniero non presenti la domanda di cui al comma precedente, resta fermo quanto disposto dall'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito in legge con modificazioni dalla legge 1° luglio 1981, n. 344.

Le prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia, non di competenza dell'I.N.P.S., erogate, all'estero o in navigazione, dalle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime e individuate con il decreto di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981, n. 767, continuano ad essere assicurate al personale navigante dal Ministero della sanità.

All'art. 3, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, dopo le parole "dipendenti pubblici" sono aggiunte le seguenti: "in attività di servizio o pensionati, compresi i familiari a carico o in cerca di prima occupazione" e dopo la parola "limitrofo" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di usufruire, a carico dell'unità sanitaria locale esistente nel territorio italiano limitrofo, delle altre prestazioni assicurate ai cittadini ivi residenti, salvo le limitazioni conseguenti alla stipula di convenzioni per la erogazione in territorio estero dell'assistenza in forma diretta, fissate con decreto del Ministro della sanità al fine di evitare duplicazioni di assistenza sanitaria".

A partire dal 1° settembre 1982 i contributi dovuti, ai sensi della legge 2 maggio 1969, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni, dai familiari residenti in Italia dei lavoratori emigrati e stagionali in Svizzera, nonché dai lavoratori frontalieri ivi occupati e dai loro familiari residenti in Italia, sono versati, in rate semestrali, direttamente dagli interessati all'I.N.P.S.. Le modalità di versamento dei contributi e quelle di certificazione del diritto all'assistenza sanitaria da parte delle unità sanitarie locali territorialmente competenti sono fissate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro.

Fino al riordinamento del Ministero della sanità, per l'esercizio delle funzioni concernenti l'assistenza al personale navigante, ai cittadini italiani all'estero e agli stranieri in Italia, nonché di quelle concernenti la prevenzione e la sicurezza del lavoro, sono istituite presso l'ufficio per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, otto divisioni.

Parimenti, in attesa del riordinamento del Ministero della sanità e al fine di assicurare la migliore funzionalità del Consiglio sanitario nazionale, il segretario del Consiglio stesso è articolato in sette uffici, due dei quali equivalenti a divisioni, per lo svolgimento dei compiti di assistenza tecnica all'assemblea e alle sezioni, di studi e documentazione, di predisposizione della relazione annuale sullo stato sanitario del Paese, di amministrazione e contabilità.

Senza che ciò comporti ampliamento di organico, alle divisioni e agli uffici di cui ai due commi precedenti sono preposti dirigenti amministrativi, anche mediante utilizzazione del personale di cui all'art. 2, nono comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito, con modificazioni, nella legge 1° luglio 1981, n. 344».

97G0065

DECRETO 24 febbraio 1997.

Disposizioni concernenti le officine comuni o consortili di produzione di medicinali e/o materie prime farmacologicamente attive.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo n. 178 del 29 maggio 1991;

Visti gli atti d'ufficio in base ai quali alcune società risultano autorizzate a produrre medicinali e/o materie prime farmacologicamente attive presso una unica officina comune o consortile;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto legislativo n. 178 del 29 maggio 1991 è consentita la produzione presso officine di terzi;

Ravvisata la necessità di modificare il sistema autorizzativo facendo in modo che per ciascuna officina di produzione risulti un unico soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione alla produzione;

Ravvisata altresì l'esigenza di assicurare il necessario collegamento tra le vecchie e le nuove autorizzazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le società titolari di autorizzazione alla produzione di medicinali e/o materie prime farmacologicamente attive presso officine comuni o consortili, sono tenute a comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio produzione, importazione, esportazione, l'avvenuta trasformazione in consorzio esterno, ovvero l'avvenuta nomina di un soggetto giuridico, il quale risulti responsabile unico della officina di produzione medesima.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere allegata copia autenticata in bollo del relativo atto notarile, e del certificato di iscrizione presso la camera di commercio con iscrizione alla cancelleria commerciale del tribunale, nonché l'attribuzione del codice fiscale.

Art. 2.

1. Il Ministero della sanità provvede al trasferimento delle autorizzazioni a produrre medicinali e/o materie prime farmacologicamente attive, in precedenza rilasciate alle singole società facenti capo all'officina comune o consortile, a favore del consorzio esterno o del soggetto giuridico, nominato, ai sensi dell'art. 1, nuovo titolare unico della officina medesima.

2. Il consorzio esterno, ovvero il soggetto giuridico autorizzato quale nuovo titolare dell'officina di produzione, opera ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto legisaltivo n. 178 del 29 maggio 1991, in qualità di terzista, nei confronti delle società facenti capo in precedenza all'officina comune o consortile.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1997

Il Ministro: BINDI

97A1684

DECRETO 27 febbraio 1997

Ulteriori disposizioni in materia di aggiornamento dei metodi di produzione e di validazione di specialità medicinali costituite da emoderivati.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto 13 maggio 1996 dettante disposizioni in materia di aggiornamento dei metodi di produzione e di validazione di specialità medicinali costituite da emoderivati;

Ravvisata la necessità di ricomprendere nelle disposizioni del citato decreto anche i medicinali contenenti come principio attivo Interferone di tipo α ottenuto da leucociti umani;

Ravvisata altresì l'esigenza di assicurare che l'Istituto superiore di sanità, nell'effettuare l'istruttoria delle singole documentazioni, possa procedere ovviando al criterio generale dell'ordine cronologico, nei casi motivati da particolari esigenze tese a rendere tempestivamente disponibili sul mercato medicinali per i quali risultano in corso provvedimenti amministrativi di autorizzazione da parte del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 13 maggio 1996 sono estese anche ai medicinali contenenti come principio attivo Interferone di tipo α ottenuti da leucociti umani.

2. Le ditte titolari di registrazioni di medicinali di cui al comma 1 sono invitate a trasmettere al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto, una relazione, per ciascuna di dette specialità, la quale riporti in dettaglio le misure adottate in applicazione delle indicazioni di cui al decreto 13 maggio 1996.

Art. 2.

In casi motivati da particolari esigenze, tese a rendere tempestivamente disponibili sul mercato medicinali di cui al decreto 13 maggio 1996 e all'art. 1 del presente decreto, per i quali risultano in corso provvedimenti amministrativi di autorizzazione da parte del Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - l'Istituto superiore di sanità è autorizzato, nell'effettuare l'istruttoria delle singole documentazioni, a procedere ovviando al criterio generale dell'ordine cronologico.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 1997

Il Ministro: BINDI

97A1685

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 14 febbraio 1997.

Direttive tecniche per l'individuazione e la perimetrazione, da parte delle regioni, delle aree a rischio idrogeologico.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico 25 luglio 1904, n. 523;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 37;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Considerato che l'art. 4 della predetta legge 31 dicembre 1996, n. 677, prevede che nei comuni individuati nelle ordinanze del Ministero dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 per le province di Lucca e Massa Carrara e n. 2451 del 27 giugno 1996 per le province di Udine e Pordenone, dove siano andati distrutti immobili ad uso abitativo sia «vietato procedere alla ricostruzione degli immobili distrutti nelle aree a rischio idrogeologico che sulla base di direttive tecniche impartite dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, dovranno essere individuate e perimetrate dalle regioni territorialmente competenti entro novanta giorni dalla data di adozione delle predette direttive tecniche»;

Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica svolta avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali;

Viste le note 10 febbraio 1997 PREV 7732 del Dipartimento della protezione civile e 12 febbraio 1997 prot. GAB/3072 del Ministero dell'ambiente con le quali viene perfezionata l'intesa con richiesta di integrazione;

Ritenuto di poter accogliere le proposte di integrazione del Ministero dell'ambiente;

Ritenuto di poter accogliere in parte anche le proposte di integrazione del Dipartimento della protezione civile, con esclusione di quelle che per le quali sarebbe necessaria la preventiva consultazione del Comitato nazionale difesa del suolo in quanto configuranti più generali indirizzi volti alle attività conoscitive e di pianificazione in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, come anche richiesto dal Ministero dell'ambiente nella citata nota 12 febbraio 1997, consultazione incompatibile con l'urgenza di dar luogo al presente provvedimento;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre comunque integrazioni escluse all'esame del Comitato nazionale della difesa del suolo, per l'eventuale adozione di atti di indirizzo e coordinamento relativi al rischio idrogeologico, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le direttive tecniche di cui all'unito allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 14 febbraio 1997

Il Ministro: COSTA

DIRETTIVE TECNICHE PER L'INDIVIDUAZIONE E LA PERIMETRAZIONE, DA PARTE DELLE REGIONI DELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO.

1. PREMESSE.

Il decreto-legge 12 novembre 1996, convertito dalla legge 31 dicembre 1996 n. 677 stabilisce all'art. 1, comma 1, che «Il Ministero dell'interno e per il coordinamento della protezione civile individua, sentite le regioni interessate, i territori dei comuni o parte di essi maggiormente danneggiati».

Al titolo II, art. 4, comma 2, stabilisce che nei comuni individuati nelle ordinanze del Ministero dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 per le province di Lucca e Massa Carrara e n. 2451 del 27 giugno per le province di Udine e Pordenone dove siano andati distrutti immobili ad uso abitativo sia abitativo sia «vietato procedere alla ricostruzione degli immobili distrutti nelle aree a rischio idrogeologico che sulla base di direttive tecniche impartite dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, dovranno essere individuate e perimetrate dalle regioni territorialmente competenti entro novanta giorni dalla data di adozione delle predette direttive tecniche».

Nel prosieguo è stabilito anche che «Nelle stesse aree è fatto, altresì, divieto di nuovi insediamenti, anche produttivi, fino alla realizzazione degli interventi strutturali di messa in sicurezza».

Al comma 2-*bis*, dispone «Entro trenta giorni dalle perimetrazioni delle aree a rischio... i comuni... provvedono a individuare d'intesa con le regioni, le aree per la ricostruzione delle unità immobiliari distrutte o da demolire come previsto al comma 9...».

Al comma 9 del medesimo art. 4, la legge dispone altresì che «I presidenti delle regioni, perimetrate le aree a rischio idrogeologico ai sensi del comma 2, provvedono, entro i successivi sei mesi, all'individuazione e demolizione degli immobili a qualsiasi uso adibiti, che costituiscano ostacolo al regolare deflusso delle acque...».

La legge n. 677/96 stabilisce dunque il principio che nella gestione di una calamità sia necessario affrontare una serie di problematiche che possono così riassumersi:

1) individuazione dei danni e concessione di finanziamenti, provvidenze e contributi (art. 1, comma 1, e art. 4, comma 1;

2) emanazione di provvedimenti tesi ad evitare il perpetuarsi di azioni che l'evento calamitoso ha dimostrato in contrasto con il regime dei corsi d'acqua o con la stabilità dei versanti (ricostruzione di immobili, e l'ulteriore compromissione del territorio (nuovi insediamenti), (art. 4, comma 2);

3) conoscenza del fenomeno al fine da un lato di permettere l'eliminazione di alcune delle cause che ne hanno aggravato gli effetti (demolizione di immobili che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque art. 4, comma 9), e dall'altro di programmare la disciplina del territorio al fine di individuare aree «sicure» per i nuovi insediamenti (art. 4, comma 2-*bis*).

Il rischio idrogeologico infatti è una grandezza che mette in relazione la pericolosità intesa come caratteristica intrinseca di un territorio che lo rende vulnerabile a fenomeni di dissesto (alluvioni, frane) e la presenza sul territorio di insediamenti urbani, industriali, infrastrutture, beni storici, artistici, ambientali, ecc.

Solo la conoscenza del livello di rischio, legato alla dimensione del fenomeno all'uso del territorio e ai tempi di ritorno dell'evento atteso, permette di programmare gli interventi strutturali e non strutturali che in relazione a tale livello di rischio e conseguentemente alla sua accettabilità o meno potranno spaziare dalla delocalizzazione, alla realizzazione di opere di messa in sicurezza alla imposizione di idonei accorgimenti tecnici in fase di costruzione alla predisposizione di piani di emergenza.

Il rischio (R) è quindi il prodotto della vulnerabilità o pericolosità (V) del territorio intesa come probabilità che un certo fenomeno si verifichi in un determinato intervallo di tempo in un territorio circoscritto e individuabile mediante studi, per la vulnerabilità e valore degli elementi a rischio (E) intesi come insieme di grandezze economiche e sociali rappresentate da popolazione, infrastrutture, attività economiche, beni culturali ed ambientali ecc.

L'espressione quindi

$$R = E \times V$$

R = rischio o danno atteso

E = elementi a rischio (cose e persone)

V = pericolosità del territorio.

La determinazione del livello di rischio idrogeologico presuppone laconoscenza dei parametri idrologici, geomorfologici, topografici ed urbanistici connessi e la esecuzione di studi e elaborazioni grafiche, i cui tempi di realizzazione possono essere in contrasto con il punto 2) ciò con la necessità quantomeno di non aggravvare la situazione di rischio attuale.

Per quanto sopra le direttive che seguono sono volte: da un lato a consentire la delimitazione in tempi rapidi delle aree per le quali il rischio idrogeologico è manifesto e che quindi sono da assoggettare a misura di salvaguardia; dall'altro a fornire l'approccio metodologico per procedere ad un affinamento di tale delimitazione rapportandola ai livelli di rischio al fine, da un lato di progettare le opere strutturali di messa in sicurezza, dall'altro di differenziare gli interventi non strutturali (vincoli), supportare le attività di cui al citato comma 9 (demolizioni) e permettere la localizzazione dei nuovi insediamenti.

Si può quindi delineare un procedimento che si articola nelle seguenti fasi:

1) Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente direttiva con imposizione *ope legis* di vincoli di inedificabilità.

2) Individuazione e realizzazione dei primi interventi strutturali di messa in sicurezza e contestuale introduzione di un sistema vincolistico più puntuale, a seguito di specifici studi, attraverso l'adozione di specifiche misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6-*ter*, della legge n. 183/1989 che tengono conto della diversa gradazione del rischio idrogeologico.

3) Adozione di piani stralcio ai sensi dell'art.17, comma 6-*bis*, della legge n. 183/1989.

1. PERIMETRAZIONE AI SENSI DELL'ART 4, COMMA 2.

1.1. «Le aree dei comuni di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge 677/96 da considerarsi a rischio idrogeologico nelle quali, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, è vietato procedere alla ricostruzione degli immobili danneggiati, nonché alla realizzazione di nuovi insediamenti, anche produttivi, fino alla messa in sicurezza sono individuate tenendo conto del rischio di esondazione e del rischio di frana, così come definiti ai successivi punti 2.1 e 2.2 e degli elementi desumibili da altri fenomeni di esondazione intervenuti nelle aree stesse.

Nelle more della elaborazione dei dati ai fini della puntuale individuazione — che sarà effettuata dalle autorità di bacino e dalle regioni ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis*, della legge n. 183/89 — si provvederà alla perimetrazione delle aree sulla base di rilievi di campagna e, se disponibili, di rilievi aerofotogrammetrici relativi alle esondazioni ed ai fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi a seguito dell'evento calamitoso del giugno 1996, nonché di altri elementi conoscitivi derivanti da strumentazioni di piano e da norme di salvaguardia vigenti».

1.2. La relativa delimitazione è riportata sulla carta tecnica regionale (almeno a scala 1:5.000, ove non siano disponibili cartografie di maggior dettaglio per le aree urbanizzate).

1.3. Nelle aree a rischio idraulico i progetti di lavori pubblici necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento di infrastrutture, attrezzature, impianti e opere idrauliche esistenti, nonché quelli di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo autorizzabili in deroga al vincolo suindicato, saranno sottoposti all'approvazione della autorità competente alla vigilanza sul corso d'acqua, ai fini idraulici ai sensi dell'art. 57 del testo unico n. 523/904, che ne verificherà la compatibilità con il buon regime del corso d'acqua, e con gli indirizzi del redigendo piano di bacino in riferimento allo smaltimento delle portate attese.

1.4. A questo scopo detti progetti saranno integrati da studi di compatibilità idraulica sia in relazione alla capacità di invaso delle aree interessate sia in riferimento al deflusso delle piene ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 37.

2. RIDEFINIZIONE DEI VINCOLI.

L'autorità di bacino e la regione, per i bacini regionali ove non siano ancora operativi gli organi di bacino, nelle more dell'approvazione del piano di bacino o di piani stralcio relativi al rischio idrogeologico di cui all'art. 17, comma 6-*ter* della legge 183/89, qualora siano stati realizzati gli interventi strutturali di messa in sicurezza o modifiche degli strumenti urbanistici, e dove lo permetta l'avanzamento degli studi di cui ai punti successivi, possono rimuovere i divieti di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 677/96, con la contestuale adozione di misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis*, della legge n. 183/89, volte a rapportare i vincoli al rischio ed ad inibire opere, lavori o attività antropiche specificatamente definiti.

2.1 *Area a rischio idraulico.*

Dovranno essere eseguiti studi di carattere idrogeologico o analisi statistiche volte ad individuare i prevedibili valori della portata al colmo di piena con almeno tre tempi di ritorno. T1 = 30 anni, T2 = 200 anni, T3 = 500 anni che si assumono come corrispondenti ad un'alta, una moderata ed una bassa probabilità di inondazione.

I risultati di tali studi e la conoscenza topografica a grande scala delle aree di esondazione e delle sezioni del corso d'acqua consentirà la trasformazione delle portate di piena di riferimento in livelli idrici attesi e la delimitazione delle aree con diverse probabilità di inondazione.

Le predette elaborazioni permetteranno, fra l'altro, di meglio definire gli interventi strutturali e non strutturali da intraprendere.

Nelle zone ad alto rischio di esondazione (T1 = 30 anni), andrà imposto o confermato il vincolo di inedificabilità o avviati interventi di protezione o di delocalizzazione degli insediamenti esistenti anche ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 677/96.

Per le zone a moderato rischio di esondazione (T2 = 200 anni), andrà regolamentato il loro uso che dovrà tenere conto, compatibilmente con la presenza di centri abitati, di salvaguardare ed eventualmente ampliare le aree di naturale espansione al fine: da un lato di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica del corso d'acqua in relazione alla capacità di invaso e laminazione delle piene delle aree predette anche in rapporto agli effetti sulla condizione di deflusso della rete idrografica di valle; dall'altro di mantenere e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali dei siti.

In questo senso eventuali interventi potranno essere autorizzati a condizione che gli stessi non comportino una riduzione o una parzializzazione apprezzabile della capacità di invaso e di laminazione delle aree stesse.

In relazione ai livelli idrici attesi tale scopo potrà essere raggiunto anche attraverso l'adozione di accorgimenti tecnico costruttivi.

Il tempo di ritorno di 200 anni è il medesimo posto a base per la determinazione delle aree di espansione adiacenti all'alveo nel «Atto di indirizzo e coordinamento concernente i metodi ed i criteri per lo svolgimento funzionale dei servizi di Polizia idraulica, di piena, e di pronto intervento idraulico» all'esame del Comitato nazionale della difesa del suolo.

Nelle zone a bassa probabilità di inondazione (T3 = 500 anni), l'aumento del livello di sicurezza delle popolazioni verrà affidato alla predisposizione di adeguati piani di allertamento e di interventi atti a mitigare l'effetto delle inondazioni.

2.2. *Aree a rischio di frana.*

Alla delimitazione delle aree nelle quali si sono attivati o riattivati movimenti franosi dovrà seguire uno studio di dettaglio dei fenomeni stessi al fine di meglio individuare le opere strutturali o non strutturali per la messa in sicurezza delle popolazioni.

Tale studio, che dovrà riguardare una valutazione sulla stabilità dei versanti e fornire le principali indicazioni sulla geometria ed il meccanismo dei movimenti franosi e sui principali elementi geomorfologici connessi con fenomeni di instabilità in atto o potenziali, verrà realizzato mediante l'acquisizione di dati bibliografici, l'interpretazione di foto aeree ed il rilevamento diretto sul terreno.

I risultati di tali studi e la conoscenza dell'attuale uso del suolo e delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti permetteranno di regolamentare l'uso del territorio individuando le aree per le quali non è necessario porre limitazione alle scelte urbanistiche, quelle in cui l'utilizzazione dovrà essere condizionata a vincoli tecnico costruttivi, quelle inidonee a nuovi insediamenti o ad ampliamento di quelli esistenti, quelle edificate nelle quali è necessario avviare interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio insediativo esistente o quelle per le quali avviare procedure di delocalizzazione.

Le aree a rischio di frana possono essere così distinte:

aree nelle quali sono presenti frane attive, continue o stagionali e aree nelle quali sono presenti evidenze morfologiche di movimenti incipienti;

aree nelle quali sono presenti frane quiescenti che si riattivano con tempi pluriennali e nelle quali sono presenti indizi geomorfologici di instabilità dei versanti che indicano la possibilità di frane di neoformazione;

aree nelle quali sono presenti soltanto frane stabilizzate non più riattivabili a meno di nuovi interventi antropici e nelle quali, se pure in presenza di condizioni geomorfologiche sfavorevoli, non vi sia al momento indicazione di movimenti gravitativi.

97A1634

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Consorzio regionale fra cooperative di abitazione-cooperazione e lavoro», in Catanzaro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo eseguito dall'ufficio provinciale del lavoro di Catanzaro nei confronti della società cooperativa edilizia «Consorzio regionale fra coopertive di abitazione-cooperazione e lavoro», con sede in Catanzaro, si rileva che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compituo atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali:

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Consorzio regionale fra cooperative di abitazione-cooperazione e lavoro», con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Marcello Gualtieri, in data 13 aprile 1978, reg. soc. 2335, tribunale di Catanzaro, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Art. 2.

Il dott. Pisano Giuseppe nato a Cosenza il 29 ottobre 1961 e residente in Roma, via Tartaglia n. 5, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 25 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1687

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 24 febbraio 1997.

Approvazione della scissione del ramo vita della Intercontinentale assicurazioni S.p.a. con conferimento dello stesso nella Schweiz vita S.p.a. e modificazioni allo statuto della Schweiz vita S.p.a. relativi all'aumento del capitale ed alla modifica della denominazione sociale.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 65 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto ministeriale in data 4 marzo 1971 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla Schweiz vita S.p.a. con sede in Milano, via San Vigilio n. 1;

Visto il decreto ministeriale in data 5 aprile 1961 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla Intercontinentale assicurazioni S.p.a. con sede in Roma, via di Priscilla n. 101;

Vista l'istanza presentata dalla Schweiz vita S.p.a. in data 9 luglio 1996 con la quale è stata chiesta l'approvazione della scissione per scorporo con incorporazione nella Schweiz vita S.p.a. del ramo vita della Intercontinentale assicurazioni S.p.a. nonché delle modalità della scissione stessa e delle nuove norme statutarie della società beneficiaria;

Visti i verbali delle assemblee straordinarie dei soci della società beneficiaria Schweiz vita S.p.a. e della società Intercontinentale assicurazioni S.p.a. tenutesi il 25 giugno 1996, relativi alla deliberazione della scissione per scorporo con incorporazione del ramo vita della Intercontinentale nella Schweiz vita;

Considerato che in data 28 ottobre 1996 e 31 luglio 1996 i competenti, tribunali di Roma e Milano, ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti di legge, hanno consentito l'iscrizione nel registro delle imprese delle sopraindicate deliberazioni assembleari concernenti la predetta operazione;

Accertato che la società beneficiaria, tenuto conto della incorporazione del ramo d'azienda della società scissa, dispone sulla base dei dati previsionali forniti di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di scissione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati;

Rilevata la conformità delle nuove norme statutarie della società beneficiaria alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la scissione per scorporo con incorporazione del ramo vita della Intercontinentale assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, in Schweiz vita S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Sono approvate le nuove norme statutarie della società beneficiaria Schweiz vita S.p.a., che prevedono la modifica della denominazione sociale della Schweiz vita S.p.a. in Winterthur S.p.a. (art. 1) nonché l'aumento del capitale (art. 6) conseguente all'operazione di scissione per scorporo con contestuale conferimento alla Schweiz vita del ramo vita scorporato.

Art. 3.

A seguito della scissione, la scorporante Intercontinentale assicurazioni S.p.a. decade dall'autorizzazione all'esercizio dei rami vita.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A1688

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 1996 ed avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 1997), **coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 1° marzo 1997), **recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzeta Ufficiale* del 7 aprile 1997 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 1.

Disposizioni in materia di imposte sui redditi

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *nell'articolo 13-*bis, *come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le detrazioni per oneri, al comma 1, lettera* c), *terzo periodo,* dopo le parole «menomazioni funzionali permanenti» sono inserite le seguenti: «, *nonché quelle* per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;

b) nell'articolo 50, comma 8, secondo e terzo periodo, concernenti la determinazione del reddito derivante dall'utilizzo di opere dell'ingegno e brevetti industriali, come modificati dall'articolo 8, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, le parole da «ridotto del 20 per cento» fino a «cento milioni di lire;» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;»;

c) nell'articolo 69, concernente l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.»;

2) nel primo periodo del comma 2, dopo la parola «concessione» sono aggiunte le seguenti: «, considerando tali anche le frazioni»;

3) il comma 4 è abrogato;

d) nell'articolo 73, comma 2, relativo alla deduzione di particolari accantonamenti:

1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche *e le imprese subconcessionarie di queste* sono deducibili gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione e delle altre spese di cui al comma 7 dell'articolo 67. La deduzione è ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del cinque per cento del costo e non è più ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi.»;

2) l'ultimo periodo è soppresso.

1-bis. *All'articolo 3, comma 2, lettera* b) *della legge 23 dicembre 1996, n. 663, le parole «200 miliardi annui» sono sostituite dalle seguenti «260 miliardi annui» e dopo le parole: «di redditi da pensione» sono inserite le seguenti: «e da lavoro dipendente». All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si fa fronte utilizzando parzialmente, per lire 60 miliardi, le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6-*bis).

2. Le disposizioni del comma 1, lettere *a)* e *b)*, si applicano alle spese sostenute e ai compensi corrisposti dal 1° gennaio 1997. Le disposizioni del comma 1, lettere *c)* e *d)*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996; per le imprese che negli esercizi precedenti hanno dedotto quote di ammortamento finanziario di cui all'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in aggiunta a quelle di ammortamento di cui agli articoli 67 e 68 del medesimo testo unico, ai fini del residuo ammortamento, a norma dei predetti articoli 67 e 68, ovvero del successivo articolo 69, si considera già ammortizzato l'ammontare delle quote complessivamente dedotte; se tale ammontare supera il costo dei beni, l'eccedenza concorre a formare il reddito del predetto periodo di imposta.

3. Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, è dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento è effettuato nei termini e con le modalità previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi e si applica la disposizione recata dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, in materia di soprattasse per l'omesso o ritardato versamento delle imposte dovute.

4. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 22 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione *pagati* a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 *per effettuare interventi di cui alle lettere* a), *b), c)* e *d)* dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale. Nel caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera *b)* dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.

5 *La disposizione contenuta nell'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e quella contenuta nell'articolo 42, comma 4, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dall'articolo 11, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, devono intendersi riferite esclusivamente, ai destinatari iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 1993.*

6. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 24, dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Per i redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *h-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, valgono le disposizioni del precedente articolo e la ritenuta è commisurata all'87,50 per cento dell'ammontare corrisposto.»;

b) nell'articolo 25, quarto comma, primo periodo, le parole: «commisurata al 70 per cento del loro ammontare lordo» sono sostituite dalle seguenti: «sulla parte imponibile del loro ammontare».

7. All'articolo 13, comma 10, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Si applica il comma 3 dell'articolo 16 del medesimo testo unico».

8. All'articolo 11, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «Agli effetti del comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «Agli effetti del comma 9».

Art. 1-*bis*.

Interpretazione autentica dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

1. *Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si intendono nel senso che le banche con sede nel territorio dello Stato e le filiali italiane di banche estere non devono operare alcuna ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dalle stesse percepiti su depositi e conti intrattenuti presso banche con sede all'estero, ovvero presso filiali estere di banche italiane.*

Art. 2.

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, che individua le prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, al secondo comma, numero 2), dopo le parole: «e insegne» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti»;

b) nell'articolo 7, quarto comma, concernente la territorialità dell'imposta:

1) alla lettera *d)*, dopo le parole: «addestramento del personale.» sono inserite le seguenti: «le prestazioni di servizi di telecomunicazione,» e dopo le parole: «inerenti alle suddette prestazioni» sono inserite le seguenti: «o operazioni»;

2) alla lettera *f)*, dopo la parola: «escluse» sono inserite le seguenti: «le prestazioni di servizi di telecomunicazione,»;

3) dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente: «*f-bis*) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunità da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera *a)*, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio dello Stato.»;

c) nell'articolo 9, primo comma, che individua i servizi internazionali non considerati effettuati nel territorio dello Stato, il numero 10) è abrogato;

c-bis) *nell'articolo 26, secondo comma, dopo le parole: «rescissione e simili» sono inserite le seguenti: «o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa dell'avvio di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose»;*

c-ter) *nell'articolo 34, quarto comma, le parole: «10 milioni» sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: «20 milioni»;*

d) nell'articolo 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

01) *al comma 1, lettera* c), *le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «53 per cento» e le parole: «per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie» sono soppresse;*

1) il settimo comma, concernente l'esclusione dall'obbligo del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di rottami, cascami e simili, è sostituito dal seguente:

«Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.»;

2) dopo il settimo comma sono inseriti i seguenti: «Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:

a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);

b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);

c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);

d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);

e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);

c-bis) *stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01).*

Per le cessioni di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, le disposizioni del settimo comma si applicano, *sotto la responsabilità del cedente,* sempreché nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da operatori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire.»;

e) alla tabella *A*, parte terza, che individua i beni e i servizi soggetti all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 10 per cento, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel numero 1) alla parola: «asini» è premessa la parola: «Cavalli,»;

2) il numero 114) è sostituito dal seguente:

«114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;».

2. Fino al 31 dicembre 1997, per le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria degli edifici, di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.

3. Fino al 31 dicembre 1997, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 16 per cento prevista dall'articolo 10, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, concernente le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina e relative carni e preparazioni, è ridotta al 10 per cento.

4. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa ad operazioni concernenti taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, è prorogato al 31 dicembre 1999.

5. E abrogato il comma 31 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che stabilisce l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto *in misura ridotta* limitatamente alle somministrazioni di gas metano effettuate nei territori del Mezzogiorno.

6. Per l'anno 1997 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante il regime speciale per i produttori agricoli in materia di imposta sul valore aggiunto, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti:

a) nella misura del 7,5 per cento per: cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01); animali vivi della specie suina (v.d. 01.03), ovina e caprina (v.d. 01.04); volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02); conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana (v.d. ex 01.06);

b) nella misura del 6 per cento per: animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (v.d. 01.02).

7. Resta fermo, anche per i prodotti indicati nel comma 6, quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, circa la determinazione delle

percentuali di compensazione per gruppi di prodotti mediante decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

8. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è abrogata la lettera *a)*, concernente l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento sui prodotti farmaceutici di cui al comma 1, lettera *e)*, numero 2), del presente articolo.

8-bis. *All'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *nel comma 5, lettera* b-ter), *introdotta dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, dopo le parole: «cessioni di» sono inserite le seguenti: «prodotti editoriali di antiquariato,»;*

b) *nel comma 6 le parole: «di prodotti editoriali di antiquariato,» sono soppresse.*

9. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*), del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, che prevede l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento agli ausili relativi a menomazioni funzionali permanenti, si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalità alle quali è subordinata l'applicazione della predetta aliquota.

9-bis. *Nell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che individua gli acquisti non imponibili o esenti dall'imposta sul valore aggiunto, le parole: «comma sesto» sono sostituite dalle seguenti: «commi settimo e ottavo».*

10. Le disposizioni del comma 1, lettera *e)*, numero 2), si applicano alle forniture eseguite a decorrere dal 1° gennaio 1997. Le disposizioni del comma 1, lettera *b)*, relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1997.

Art. 3.

Disposizioni in materia di trascrizione di contratti preliminari e di imposte indirette

1. Dopo l'articolo 2645 del codice civile, è aggiunto il seguente:

«*Art. 2645*-bis (Trascrizione di contratti preliminari). — 1. *I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo 2643, anche se sottoposti a condizione o relativi a edifici da costruire o in corso di costruzione, devono essere trascritti se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autentica o accertata giudizialmente.*

2. La trascrizione del contratto definitivo *o di altro atto che costituisca comunque* esecuzione dei contratti preliminari di cui al comma 1, ovvero della sentenza che accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari predetti, prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite contro il promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.

3. *Gli effetti della trascrizione del contratto preliminare cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione predetta, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale di cui all'articolo 2652, primo comma, numero 2).*

4. I contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di *edifici* da costruire o in corso di costruzione devono indicare, *per essere trascritti, la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo edificio espressa in millesimi.*

5. *Nel caso previsto nel comma 4 la trascrizione è eseguita con riferimento al bene immobile per la quota determinata secondo le modalità di cui al comma stesso. Non appena l'edificio viene ad esistenza gli effetti della trascrizione si producono rispetto alle porzioni materiali corrispondenti alle quote di proprietà predeterminate nonché alle relative parti comuni. L'eventuale differenza di superficie o di quota contenuta nei limiti di un ventesimo rispetto a quelle indicate nel contratto preliminare non produce effetti.*

6. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 5, si intende esistente l'edificio nel quale *sia stato* eseguito il rustico, comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità, e *sia stata* completata la copertura.».

1-bis. *All'articolo 2668 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato».

2. Al comma 1 dell'articolo 2659 del codice civile, il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) la natura e la situazione dei beni a cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'articolo 2826, *nonché, nel caso previsto dall'articolo 2645*-bis, *comma 4, la superficie e la quota espressa in millesimi di cui a quest'ultima disposizione*».

3. Dopo l'articolo 2825 del codice civile, è aggiunto il seguente:

«*Art. 2825*-bis (Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare). — *L'ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prevale sulla trascrizione*

anteriore dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis, *limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Se l'accollo risulta da atto successivo, questo è annotato in margine alla trascrizione del contratto preliminare».*

4. Dopo l'articolo 2775 del codice civile, è aggiunto il seguente:

«*Art. 2775*-bis. (Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari). — *Nel caso di mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'articolo 2645*-bis, *i crediti del promissario acquirente che ne conseguono hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento, ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento dell'intervento nella esecuzione promossa da terzi.*

Il privilegio non è opponibile ai creditori garantiti da ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene immobile nonché ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell'articolo 2825-bis».

5. All'articolo 2780 del codice civile, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente: «5-*bis*) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'articolo 2775-*bis*.».

6. All'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente gli effetti del fallimento in caso di vendita non ancora eseguita dai contraenti, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile e il curatore, ai sensi del precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-*bis* del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.».

7. All'articolo 29 della legge 25 giugno 1943, n. 540, recante disposizioni in materia di imposte ipotecarie, nel primo comma, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente: «2-*bis*) le trascrizioni dei contratti preliminari non più produttive degli effetti di cui all'articolo 2645-*bis* del codice civile.».

8. Nel primo comma dell'articolo 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, riguardante la pubblicità dei diritti immobiliari, le parole: «dall'articolo 20, lettera *g)*» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 20, lettere *g)* ed *h)*, *limitatamente, per detta lettera* h), *ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645*-bis *del codice civile ed ai contratti sottoposti a condizione».*

9. *Il numero 4° del primo comma dell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:*

«4° gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano già depositati presso un notaio esercente in Italia; sono esclusi dall'obbligo di deposito gli atti previsti dall'articolo 14, comma 2, della convenzione ratificata ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342, per i quali è previsto l'obbligo della trascrizione tavolare, e in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 13-ter, *13*-quater *e 13*-quinquies, *del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, riguardanti l'obbligo di indicare il reddito fondiario dell'immobile oggetto dell'atto, intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette;».*

10. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, relativo alla base imponibile per le trascrizioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. In deroga alle disposizioni del comma 2, per la trascrizione dei contratti preliminari ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile l'imposta è dovuta nella misura fissa»;

b) nell'articolo 4 della tariffa, dopo le parole: «di diritti reali immobiliari,» sono inserite le seguenti: «dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-*bis* del codice civile,».

11. Nel comma 4-*bis* dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto dal comma 28 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce riduzioni di imposta per trasferimenti di azienda nei comuni montani, dopo le parole: «cinquemila abitanti» sono inserite le seguenti: «o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni *montani* di maggiori dimensioni».

11-bis. *All'articolo 13 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole: «(legge 19 ottobre 1991, n. 349)» sono aggiunte le seguenti: «e di prodotti fitosanitari».*

12. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella tariffa, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, come sostituita dal decreto

del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992:

1) *(soppresso)*;

2) all'articolo 13, comma 2-*bis*, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, concernente gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, dopo le parole: «decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» sono inserite le seguenti: «nonché estratti di conto corrente postale»; nella nota 3-*ter*, dopo le parole «ricevuti dalle banche» sono inserite le seguenti: «nonché dagli uffici dell'Ente poste italiane»;

b) nell'articolo 7, primo comma, della tabella, relativa agli atti esenti dall'imposta di bollo, le parole: «ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali» sono soppresse.

13. Nella lettera *c)* della tabella delle tasse per contratti di trasferimento di titoli o valori, allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come sostituita, da ultimo, per effetto dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'alinea è sostituito dalla seguente: «*c)* conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare o banche».

13-bis. *Per i buoni postali fruttiferi emessi dall'Ente poste italiane le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, si applicano con riferimento ai titoli emessi a partire dal 1° gennaio 1997; per quelli emessi anteriormente a tale data continua ad applicarsi la previgente disciplina fiscale.*

14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 5, in materia di registrazione in termine fisso e in caso d'uso, al comma 2, secondo periodo, le parole: «ad eccezione delle locazioni e degli affitti e relative cessioni, risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'articolo 10, numero 8), del decreto medesimo», sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-*bis*), dello stesso decreto»;

b) nell'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni: 1%»;

c) nell'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo la nota II-*bis*), è aggiunta la seguente: «II-*ter*). Ove non si realizzi la condizione, alla quale è subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.».

15. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dell'articolo 10 le parole: «quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto e quinto periodo»;

b) nella nota dell'articolo 1 della tariffa, le parole: «quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto e quinto periodo».

Art. 4.

Disposizioni in materia di accise e di generi soggetti a monopolio fiscale

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, comma 4, concernente il pagamento delle imposte sulla produzione e sui consumi, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo.»;

b) nell'articolo 26, concernente l'accertamento dell'accisa sul gas metano, il comma 8, come sostituito dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

«8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta, che devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili».

c) *nell'articolo 55, concernente l'accertamento e la liquidazione dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:*

«1. L'accertamento e la liquidazione d'imposta per le officine che producono energia elettrica a scopo di vendita e per le officine che producono energia elettrica per uso proprio, munite di misuratore, è fatto dall'ufficio tecnico di

finanza, competente per territorio, sulla base della dichiarazione di consumo annuale presentata dal fabbricante. La dichiarazione deve contenere i dati relativi ad ogni mese solare ed è presentata entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce».

d) *nell'articolo 56, concernente il versamento dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:*

«2. I fabbricanti versano l'imposta in rate di acconto entro il giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.

3. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere diverse rateizzazioni di acconto sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili»;

e) nell'articolo 56, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* I fabbricanti autorizzati a presentare la dichiarazione annuale versano l'imposta in rate di acconto mensili entro il giorno 20 di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio è effettuato entro il giorno 20 del mese di febbraio e sulla base dei dati consuntivi sono rideterminate le rate di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.»;

f) *nell'articolo 57, comma 1, concernente la prestazione di garanzia relativamente al pagamento dell'imposta di consumo sull'energia elettrica, nel primo periodo le parole: «per un bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «per un mese».*

1-bis. *La norma di cui al comma 3-*bis *dell'articolo 11 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, deve intendersi applicabile dal 1° gennaio 1993.*

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli introiti di cui al comma 1, lettera *a)*, relativi ai prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese di gennaio 1997, sono versati interamente all'erario. La quota spettante alle regioni a statuto ordinario è destinata all'incremento del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento dell'assistenza farmaceutica per l'anno 1997; il limite di lire 9.600 miliardi, previsto dall'articolo 1, comma 36, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è elevato a lire 9.960 miliardi.

3. Ferme le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con decreto avente efficacia immediata, affinché nei rapporti contrattuali fra compagnie petrolifere e gestori dei distributori di carburanti non siano introdotte clausole peggiorative rispetto alle modificazioni necessarie per l'applicazione di quanto previsto dal comma 1.

4. La disposizione della lettera *b)* del comma 1 ha effetto dal 1° febbraio 1997. In sede di prima applicazione, il pagamento dell'acconto è dovuto contemporaneamente al versamento dell'imposta relativa ai consumi del mese di gennaio.

5. *In sede di prima applicazione, il pagamento della rata di acconto dell'imposta di consumo sulla energia elettrica, da parte dei fabbricanti che già presentano la dichiarazione annuale, relativo al mese di gennaio, è dovuto contemporaneamente al versamento della rata d'imposta relativa al bimestre precedente. Per i fabbricanti precedentemente soggetti a dichiarazione bimestrale, la rateizzazione d'acconto annuale decorre dal mese di febbraio 1997 ed è suddivisa in 11 rate mensili di pari importo.*

6. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo, stabilita nella misura di L. 1.022.280 per mille litri dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 1998.

7. Entro il 28 febbraio 1997, con provvedimenti del Ministro delle finanze in materia di generi soggetti a monopolio fiscale, sono assicurate maggiori entrate nette per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a lire 500 miliardi per l'anno 1997 e a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

Art. 5.

Disposizioni in materia di riscossione

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente il servizio di riscossione dei tributi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 26, comma 1, primo periodo, concernente gli obblighi del commissario governativo, dopo le parole: «come riscosso» sono inserite le seguenti: «, salva la facoltà per il Ministro delle finanze, *d'intesa con il Ministro del tesoro e sentita l'amministrazione regionale interessata,* di stabilire, in situazioni particolari, l'esonero da tale obbligo,»;

b) nell'articolo 31, comma 1, lettera *c)*, che individua i soggetti cui può essere conferita la concessione, dopo le parole: «la gestione in concessione del servizio» sono inserite le seguenti: «ovvero di attività o compiti ad esso connessi o complementari,";

c) nell'articolo 34, concernente la conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite particolari modalità di conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti da parte del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici.»;

d) nell'articolo 61, relativo ai compensi e rimborsi spese spettanti ai concessionari dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

«*8-bis.* Qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative, il numero dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici riscossi dai concessionari della riscossione e di conseguenza l'ammontare nazionale complessivo dei compensi in misura superiore al dieci per

cento, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data in cui hanno effetto le riduzioni delle riscossioni, la revisione della misura dei compensi in modo da assicurare la permanenza dell'equilibrio economico. La nuova misura è comunicata al concessionario che ha facoltà di recedere a norma dell'articolo 18. La facoltà di recesso è, altresì, esercitabile qualora sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di centoventi giorni dalla data entro la quale doveva essere emanato il predetto decreto ministeriale.»;

e) nell'articolo 62, comma 4, primo periodo, concernente la dilazione dei versamenti, le parole da: «il Ministro delle finanze» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «il direttore regionale delle entrate, quando l'incidenza di tali tributi è pari o superiore al dieci per cento dell'ammontare dei compensi erariali percepiti dal concessionario nell'anno precedente, concede dilazioni per il versamento dell'intero importo per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.»;

f) (soppressa).

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, relativo all'invio di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo in luogo della notificazione della cartella di pagamento, come modificato dall'articolo 3, comma 74, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la cifra: «100.000» è sostituita dalla seguente: «600.000».

3. Sono confermati, per l'anno 1997, i compensi stabiliti, per ciascuna concessione, con decreti del Ministro delle finanze 30 novembre 1994, concernenti la determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi, pubblicati nel supplemento ordinario n. 28 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1995. Entro il 31 dicembre 1997 sono stabiliti i nuovi compensi per il biennio 1998-1999 con applicazione, anche per i bienni successivi, degli elementi di calcolo fissati sia nei commi 2 e 3 sia nel comma 8 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

3-bis. *Per il trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di garanzia dell'occupazione e del personale, gli enti locali, all'atto del trasferimento stesso, possono prevedere che siano applicate le norme di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernenti la regolamentazione del settore.*

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) *all'articolo 19 è aggiunto il seguente comma:*

«Per le imposte iscritte a ruolo dovute in base alle dichiarazioni annuali, regolarmente presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali non sono scaduti i termini di presentazione annuale della relativa dichiarazione, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, *il Ministro delle finanze può eccezionalmente disporre nei confronti degli stessi soggetti indicati nel terzo comma e su istanza dei medesimi l'applicazione degli interessi nella misura del 9 per cento annuo in luogo delle soprattasse e delle pene pecuniarie, nonché la rateazione del debito tributario fino ad un massimo di 12 rate»;*

a) nell'articolo 28, secondo comma, primo periodo, riguardante le modalità di pagamento, le parole: «non oltre il giorno dodici del mese di scadenza della rata» sono soppresse;

b) nell'articolo 30, terzo comma, concernente l'indennità di mora, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sedici giorni, ovvero sessanta giorni se l'imposta è stata liquidata ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,»;

b-bis) *nell'articolo 52 il secondo comma è sostituito dal seguente:*

«L'opposizione non può essere proposta:

a) *quando i mobili pignorati nella casa di abitazione del contribuente e negli altri luoghi a lui appartenenti, sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore;*

b) *dal coniuge e dai parenti e affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato e negli altri luoghi a loro appartenenti, sempre che non si tratti di beni costituiti in dote ovvero dimostrino la proprietà acquisita con atto pubblico o scrittura privata di data certa o per atto di donazione anteriori alla presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta»;*

b-ter) *al primo comma dell'articolo 60 le parole: «mediante raccomandata con avviso di ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «mediante collegamento telematico»;*

c) *nell'articolo 65, secondo comma, concernente beni pignorabili, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) nel primo periodo le parole: «in virtù di titolo di data anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore» sono sostituite dalle seguenti: «in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo»;

2) nel secondo periodo, le parole: «di data certa anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore» sono sostituite dalle seguenti: «di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo» e le parole: «alla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso anno»;

d) nell'articolo 78, concernente l'onere di preventiva esecuzione sui beni mobili ed ordine delle procedure immobiliari, il primo comma, è sostituito dal seguente: «Il concessionario può avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge quando l'ammontare del credito per il quale si deve procedere è superiore a lire dieci milioni. Quando l'ammontare è inferiore il concessionario può procedere all'esecuzione sugli immobili soltanto se è risultata infruttuosa o insufficiente l'esecuzione sui beni mobili del debitore.»;

e) dopo l'articolo 91 è inserito il seguente articolo:

«91-*bis* (*Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi*). — *1*. Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprietà del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.

2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario che provvede, altresì, a darne comunicazione al debitore.

3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.».

5. Sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza.

Art. 5-*bis*.

Sospensione di pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi

1. *In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente disposizioni per la revisione organica delle sanzioni tributarie non penali, sono sospese, sino alla emanazione dei citati decreti legislativi, le pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi per effetto della intrasmissibilità dell'obbligazione per causa di morte del contribuente stabilita nella lettera* b) *del citato comma.*

2. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pene pecuniarie già iscritte a ruolo anche se la relativa rata sia scaduta o non pagata.*

3. *Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità operative delle citate disposizioni.*

Art. 5-*ter*.

Proroga della Convenzione con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi.

1. *In via transitoria, in attesa dell'emanazione delle disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, previste dall'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per assicurare la continuità delle informazioni derivanti dalle lavorazioni di acquisizione, registrazione, verifica, elaborazione, controllo, quadratura e fornitura di supporto magnetico dei dati relativi alle dichiarazioni e ai documenti pervenuti nel 1996 al Ministero delle finanze ovvero che perverranno entro il 31 dicembre 1997, è data facoltà al Ministero delle finanze di prorogare al 30 aprile 1998 la Convenzione stipulata il 22 dicembre 1995 con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici.*

Art. 6.

Altre disposizioni in materia di contrasto all'evasione, di beni e diritti dello Stato e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria.

1. Il risarcimento del danno cagionato all'erario come diretta conseguenza della mancata corresponsione dei tributi, nell'ambito del procedimento penale, si effettua, sulla base di apposita dichiarazione, mediante versamento irripetibile al concessionario della riscossione, che riversa i relativi importi nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Degli importi versati si tiene conto ai fini della determinazione delle imposte, sanzioni e interessi dovuti in base all'azione di accertamento tributario. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, sono determinati il contenuto della dichiarazione e le modalità del versamento.

2. Il Ministero delle finanze può affidare le attività di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione di beni mobili iscritti in pubblici registri oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa ad uno o più concessionari. Per la scelta del concessionario si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, in materia di appalti pubblici di servizi. I rapporti tra il Ministero delle finanze e il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione onerosa per il concessionario medesimo, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze.

3. *Il comma 114 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, è sostituito dal seguente:*

«114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, né alienati o permutati».

3-bis. *Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997.*

4. Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni e radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, sono abrogati.

5. L'attività degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, e non ancora soppressi a norma dell'articolo 1 dello stesso decreto n. 644 del 1972, continua ad esplicarsi fino a data da determinare con decreto del Ministro delle finanze.

6. Per il pagamento del compenso a favore dei centri autorizzati di assistenza fiscale, previsto dall'articolo 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a valere sul capitolo 3479 del Ministero delle finanze, relativo alla assistenza prestata nel 1996 ai lavoratori dipendenti e pensionati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevedono l'erogazione del predetto compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria.

6-bis. *All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *la lettera* a) *del comma 206 è sostituita dalla seguente:*

«a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione sono organizzati su base regionale dal Ministero delle finanze»;

b) *la lettera* d) *del comma 206 è sostituita dalla seguente:*

«d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi stessi»;

c) *la lettera* f) *del comma 206 è sostituita dalla seguente:*

«f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate Ministro delle finanze»;

d) *il comma 207 è sostituito dal seguente:*

«207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera b) *del comma 206 sono utilizzati in via provvisoria presso l'ufficio di destinazione, con le funzioni inerenti al profilo cui era indirizzata la prova selettiva e con il relativo trattamento economico. La rinuncia all'immissione in servizio comporta la decadenza dal diritto di ammissione ai corsi di cui alla lettera* a) *del comma 206. In sostituzione dei candidati decaduti subentrano gli idonei della medesima graduatoria e, nel caso in cui il numero di coloro che abbiano superato la prova selettiva sia inferiore al numero dei posti disponibili, sono chiamati ad assumere servizio i candidati risultati idonei nella prova selettiva degli altri concorsi regionali, secondo l'ordine di una graduatoria unica nazionale compilata dal Ministero delle finanze. Il superamento dei corsi costituisce condizione per la nomina in ruolo, che ha decorrenza giuridica dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria della prova selettiva ed economica dalla data in cui ha avuto luogo la provvisoria immissione in servizio nella qualifica di nuovo inquadramento. Il personale che non supera il corso riassume il profilo professionale precedentemente rivestito e rientra nella sede di provenienza, salvo richiesta di destinazione nella nuova sede in presenza di disponibilità di organico.»;*

e) *dopo il comma 208 è inserito il seguente:*

*«208-*bis. *Agli oneri relativi ai commi 206 e 207, valutati in lire 180 miliardi, si provvede utilizzando le risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze, è autorizzato a prelevare dal conto corrente intestato al fondo presso la Cassa depositi e prestiti le somme destinate a far fronte agli oneri anzidetti e a disporne, con propri decreti, l'iscrizione, in termini di competenza e cassa, sugli specifici capitoli di spesa del Ministero delle finanze».*

Art. 6-*bis*.

Proroga dei termini

1. *I termini del 31 luglio 1996 e del 5 settembre 1996, di cui all'articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono prorogati al 30 aprile 1997.*

2. *Per le istanze presentate successivamente ai termini originariamente previsti dal citato articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se entro il 30 novembre 1997 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1997, delle maggiori somme dovute, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire 5 milioni per le persone fisiche e a lire 10 milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui all'articolo 2, comma 138, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1998 ed entro il 30 settembre 1998 nel caso previsto al primo periodo del presente comma, nonché degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.*

3. *Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme di cui ai commi da 139 a 146 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per gli stessi soggetti il termine del 20 dicembre 1996, nonché i termini del 15 dicembre 1996, del 31 marzo 1997 e del 30 settembre 1997, indicati rispettivamente nei commi 141 e 144 dell'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996, sono prorogati di dodici mesi. L'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del comma 144 dell'articolo 2 della predetta legge n. 662 del 1996 va maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996.*

4. *Le maggiori entrate derivanti dalla applicazione del presente articolo, nel limite di lire 150 miliardi, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.*

Art. 6-*ter*.

Incremento del Fondo per l'occupazione

1. *Le eventuali maggiori entrate, rispetto alle previsioni del bilancio 1997, derivanti da dividendi dovuti dalle società per azioni possedute direttamente dallo Stato che affluiranno al capitolo 2970 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1997, in deroga alle norme vigenti di contabilità dello Stato e alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, saranno destinate ad incrementare nella misura del 10 per cento l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.*

2. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

Art. 7.

Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio

1. Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione del presente articolo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 8.

Blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-99, così come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere, gli impegni e i pagamenti delle spese dello Stato e degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide in conti correnti e in contabilità speciali presso la Tesoreria dello Stato sono disciplinati sulla base delle disposizioni di cui ai commi successivi.

2. Per il 1997, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi ed impegni internazionali, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui. Per le restanti spese la facoltà di impegnare è consentita per ciascun bimestre nel limite del 10% dello stanziamento annuo. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di impegni di spesa eccedenti i predetti limiti nell'ambito delle disponibilità di bilancio, se coerenti con le previsioni sui flussi di cassa della spesa statale.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i comuni, le province, le comunità montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, *gli enti parchi nazionali*, gli enti previdenziali di cui alla tabella *B* della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Ente Poste limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato ed ai conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, *gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché per le università, limitatamente ai conti aperti dai dipartimenti e dagli altri centri con autonomia finanziaria e contabile*, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori al 90% dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996. Il Ministro del tesoro, su richiesta dei soggetti interessati, con propri decreti, per effettive, motivate e documentate esigenze, può disporre deroghe ai vincoli di cui al presente comma.

4. I soggetti interessati, prima di emettere disposizioni di pagamento, devono accertare l'esistenza della disponibilità di cassa, tenuto conto di quanto disposto dal comma 3.

5. Il Governo, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, e d'intesa con l'ANCI, *l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM)* e l'UPI, procede al monitoraggio degli andamenti dei pagamenti delle regioni e degli enti locali e degli altri enti non compresi nel comma 3, allo scopo di verificare che essi non eccedano mensilmente, in modo cumulato, quelli effettuati nel 1996, incrementati del tasso d'inflazione programmato. Qualora dalle verifiche mensili, la prima delle quali avrà luogo entro il mese di febbraio 1997, con riferimento alle risultanze degli incassi e pagamenti degli enti di cui al presente comma, risultino scostamenti significativi, il Governo predispone tutte le misure, anche di carattere legislativo, necessarie a ricondurre i flussi di spesa entro i limiti programmati, nel rispetto dei princìpi costituzionali in materia di autonomie.

Art. 9.

Trasferimento dei fondi agli enti locali

1. Per l'anno 1997, il Ministero dell'interno emette entro il mese di febbraio gli ordinativi diretti cumulativi concernenti il trasferimento ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, soggetti al sistema di tesoreria unica, della prima rata dei fondi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli importi indicati nei predetti ordinativi sono accreditati nelle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria territorialmente competenti e sono utilizzabili dagli enti interessati dopo l'esaurimento delle disponibilità liquide esistenti al 31 dicembre 1996 ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Entro lo stesso mese di febbraio, il Ministero dell'interno comunica a ciascuna sezione di tesoreria l'importo della prima rata dei fondi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettante alle province, alle comunità montane e ai comuni con popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti, già intestatari di contabilità speciali alla data del 31 dicembre 1996. La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo accertamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che le disponibilità sulle contabilità speciali aperte presso la stessa siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1° gennaio 1997, accredita la somma indicata nella comunicazione di cui al presente comma nel conto infruttifero dell'ente, scritturandola in contropartita al conto sospeso «collettivi».

3. Entro i mesi di maggio e ottobre, il Ministero dell'interno comunica ad ogni sezione di tesoreria, rispettivamente, l'importo della seconda e della terza rata dei predetti fondi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* e al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettanti alle province, alle comunità montane e a tutti i comuni soggetti al sistema di tesoreria unica. La sezione di tesoreria, su richiesta dell'ente interessato e previo accertamento che le disponibilità sulle contabilità speciali aperte presso la stessa siano ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1° gennaio 1997 ovvero, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti soggetti al sistema di tesoreria unica, al 20 per cento dell'importo del trasferimento di cui al comma 1, accredita le somme riportate nelle predette comunicazioni a partire dal 1° giugno per la seconda rata dei trasferimenti e nel periodo dal 1° al 14 novembre per la terza rata.

4. Il Ministero dell'interno comunica altresì ad ogni sezione di tesoreria le seguenti somme spettanti agli enti locali, da attribuire non prima delle scadenze sotto indicate:

a) fondo per lo sviluppo degli investimenti spettante ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per il 40 per cento entro il 30 aprile 1997, per il 50 per cento entro il 31 luglio 1997 e per il saldo entro il 31 ottobre 1997;

b) fondo nazionale ordinario per gli investimenti spettante ai sensi del comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, entro il 31 luglio 1997;

c) contributo per finanziare l'onere degli incrementi degli stipendi ai segretari comunali scaturenti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro, relativo al comparto ministeri, sottoscritto in data 16 maggio 1995 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 1995, entro il 30 giugno 1997;

c-bis) *il contributo spettante ai sensi del comma 156 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il 30 giugno 1997.*

5. Le anticipazioni degli importi spettanti agli enti per effetto del comma 4, da scritturare in contropartita al conto sospeso «collettivi», sono effettuate dalle sezioni di tesoreria, sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti agli enti interessati alle scadenze previste dalle vigenti leggi, dietro richiesta dell'ente interessato e previo accertamento delle disponibilità sulle contabilità speciali con le modalità di cui al comma 3. Nel caso in cui all'ente spettino, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, due o più assegnazioni, la somma da anticipare è quella cronologicamente precedente; nel caso di rate aventi la stessa scadenza, la somma da anticipare prioritariamente è quella di importo inferiore. Prima di procedere alla concessione di anticipazioni, la sezione di tesoreria è tenuta ad estinguere eventuali titoli di spesa giacenti presso la stessa secondo le modalità previste dal comma 9.

6. Nella comunicazione relativa alla scadenza di ottobre, di cui al comma 3, sono esclusi gli enti che entro il 15 settembre 1997 non abbiano presentato al Ministero dell'interno la certificazione relativa al bilancio preventivo 1997 e al conto consuntivo 1995. Detti enti sono inclusi in apposite comunicazioni suppletive solo ad avvenuta presentazione di dette certificazioni.

7. Entro i primi quindici giorni del trimestre successivo a quello di riferimento, la sezione di tesoreria trasmette al Ministero dell'interno un elenco contenente l'indicazione degli enti beneficiari delle anticipazioni nonché degli importi riconosciuti a ciascuno di essi, della data di accreditamento e della relativa causale, al fine dell'emissione di un ordinativo diretto a favore del capo della sezione per il ripianamento delle somme scritturate al conto sospeso «collettivi». Per l'ultimo trimestre del 1997 la segnalazione è effettuata entro il 18 novembre con riferimento al periodo 1° ottobre-14 novembre 1997, per consentire al Ministero dell'interno il ripianamento delle somme scritturate al conto sospeso «collettivi» entro la fine dell'esercizio 1997.

8. Dalla disciplina prevista dall'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono esclusi i titoli di spesa concernenti il pagamento di servizi resi dall'ente

beneficiario all'amministrazione emittente e quelli d'importo non superiore a L. 500.000. Il predetto limite d'importo può essere modificato con decreto del Ministro del tesoro.

9. Nel caso in cui siano giacenti per il pagamento presso la tesoreria dello Stato due o più titoli di spesa a favore di uno stesso ente o amministrazione intestatari di contabilità speciale o conto corrente, al verificarsi della condizione di cui all'articolo 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i titoli di spesa sono estinti con criterio cronologico fino al superamento del limite del 20 per cento. I titoli di spesa pervenuti nella stessa giornata sono estinti per ordine crescente di importo.

9-bis. *All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, dopo le parole: «enti in stato di dissesto finanziario» sono aggiunte le seguenti: «sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 92, comma 3».*

10. Le disposizioni del presente articolo abrogano tutte le precedenti norme con esse non compatibili.

Art. 10.

Disposizioni correttive ed integrative della legge 23 dicembre 1996, n. 662

1. Alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», sono apportate le modifiche di cui ai commi successivi.

1-bis. *Al comma 34 dell'articolo 1, al terzo periodo, dopo le parole: «antirosolia, antiparotite» è aggiunta la seguente: «, antipertosse».*

2. Il comma 53 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: «53. Le dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai sensi del comma 52 costituiscono il parametro di riferimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sono ridotte in via definitiva in misura pari al numero dei posti che si rendono disponibili nel quinquennio successivo per ogni livello o qualifica, anche dirigenziale, esclusi i posti vincolati alle categorie privilegiate, se alla data del 30 aprile 1997 non si provvede alla rideterminazione delle stesse, previa verifica dei carichi di lavoro. La mancata rideterminazione delle dotazioni organiche entro la data sopraindicata determina, per le amministrazioni inadempienti, la riduzione automatica del 5 per cento delle dotazioni iniziali iscritte nei capitoli del bilancio dell'esercizio in corso per spese non obbligatorie».

2-bis. *Nell'articolo 1, comma 126, primo periodo, le parole: «al 20 per cento per gli importi superiori a lire 20 milioni lordi annui» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi annui».*

3. Al comma 117 dell'articolo 1, le parole «comma 115» sono sostituite dalle seguenti: «comma 116».

4. *Il comma 173 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti:*

«173. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento e il funzionamento degli organi degli enti locali, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, la giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche mediante aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari e la giunta provinciale è composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore nel massimo ad un quarto dei membri assegnati al consiglio con eventuale arrotondamento all'unità per eccesso e, ove occorra, anche con aumento di una unità, in modo da raggiungere il numero pari.

173-bis. *Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina concernente l'ordinamento ed il funzionamento degli organi degli enti locali, nei consigli provinciali è eletto un presidente del consiglio con poteri di convocazione e direzione dei lavori. Il presidente del consiglio deve convocare l'assemblea nel termine massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta.*

173-ter. *Il comma 189 va interpretato nel senso che non sono considerati redditi da lavoro ai fini della medesima disposizione le indennità percepite in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni.*

173-quater. *Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni, per gli assessori di province o comuni delle classi demografiche ivi indicate, compatibilmente con le disponibilità di bilancio».*

4-bis. *Le disposizioni di cui al comma 4 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997.*

4-ter. *Il comma 234 dell'articolo 1 è abrogato.*

5. Nel comma 19, secondo periodo, dell'articolo 2 le parole «1° gennaio 1997» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 1997».

5-bis. *All'articolo 2, comma 38, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche qualora la notifica del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».*

5-ter. *All'articolo 2, comma 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Allo scopo di rendere celermente applicabile la disposizione di cui al presente comma ai soli fini del condono edilizio, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati parametri e modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria prevista dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con riferimento alle singole tipologie di abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo».*

6. Al comma 115 dell'articolo 2 sono eliminate le seguenti parole: «dei prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale».

6-bis. *La lettera f) del capoverso 7 del comma 60 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:*

«f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;».

7. Al comma 60 dell'articolo 2, al capoverso 18, sono soppresse le parole «e le province autonome di Trento e Bolzano».

8. Il comma 62 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«62. Le amministrazioni appaltanti sono autorizzate a completare entro il 30 giugno 1997 i procedimenti di affidamento o di esecuzione di opere pubbliche, relativamente alle istanze presentate entro la data del 30 settembre 1996, previo parere della commissione prevista a tale fine».

8-bis. *Al comma 65, terzo periodo, dell'articolo 2, le parole: «Nel caso di inizio dei lavori entro tale data» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data»;*

8-ter. *Ai commi 65 e 68 dell'articolo 2, le parole: «31 gennaio 1997» sono sostituite dalle seguenti: «1° aprile 1997».*

8-quater. *Al comma 69 dell'articolo 2 le parole: «l'accordo di programma di cui al comma 73» sono sostituite dalle seguenti: «l'accordo di programma di cui al comma 75».*

8-quinquies. *Al comma 104, primo periodo, dell'articolo 2, le parole: «su proposta delle regioni interessate, da prodursi entro sessanta giorni a decorrere dal 31 dicembre 1996, sono» sono sostituite dalle seguenti: «di intesa con le regioni interessate sono revocate e»; nel medesimo periodo sono soppresse le parole: «assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse.»; il secondo periodo è soppresso.*

8-sexies. *Al comma 106 dell'articolo 2, le parole: «previa conforme deliberazione della» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la».*

8-septies. *Le disposizioni di cui ai commi 8-bis, 8-quinquies e 8-sexies hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997.*

9. Il comma 172 dell'articolo 2 è soppresso.

10. *Nel comma 177 dell'articolo 2, dopo le parole: «registro delle imprese» sono inserite le seguenti: «, ove questa sia espressamente richiesta dalla normativa vigente,».*

10-bis. *Nel comma 177 dell'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 31 luglio 1997 con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le semplificazioni delle modalità con cui le pubbliche amministrazioni procedono a tale accertamento senza duplicazione di adempimenti per gli utenti, anche avvalendosi delle informazioni contenute nel repertorio di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e i casi in cui, per le limitate dimensioni dell'attività, l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria per i produttori agricoli di cui al primo periodo del quarto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».*

10-ter. *Il comma 196 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«196. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Con dette somme sono realizzate prioritariamente strutture pubbliche di seconda accoglienza e centri di servizi polivalenti autogestiti, al fine di assicurare migliori condizioni per l'integrazione, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini extracomunitari. Le finalità di seconda accoglienza sono perseguite, ove possibile, anche in strutture già realizzate con i contributi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Le somme non impegnate per la realizzazione dei predetti centri e servizi entro 18 mesi dall'erogazione, sono definitivamente revocate e versate a cura delle regioni stesse al capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato"».

11. *(Soppresso).*

11-bis. *Dopo il comma 47 dell'articolo 3 è inserito il seguente:*

«47-bis. In caso di scioglimento di società cooperative o di loro consorzi, di diritto o disposto per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, come integrato dall'articolo 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in luogo delle sanzioni previste in materia tributaria per gli inadempimenti formali e per le omesse dichiarazioni nelle ipotesi di mancato compimento di atti di gestione o di inattività si applica la pena pecuniaria di lire 300.000».

12. Al comma 53 dell'articolo 3, al capoverso 1, le parole: «ferma restando la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336.».

13. *(Soppresso).*

13-bis. *Al comma 173 dell'articolo 3, dopo le parole: «n. 633,» sono inserite le seguenti: «o rientranti in altri regimi speciali».*

13-ter. *Al comma 175 dell'articolo 3, le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «termine di presentazione della dichiarazione annuale».*

13-quater. *Al comma 215, lettera c), dell'articolo 3, la parola:* «c-bis)» *è sostituita dalla seguente:* «b-bis».

13-quinquies. *Per i soggetti operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, la regolarizzazione di cui ai commi 226 e 227 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in sessanta rate bimestrali, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997.*

Art. 10-*bis*.

Modifiche alla legge di bilancio

1. *All'articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, il numero: «2770» è sostituito dal seguente: «1282». La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997.*

Art. 10-*ter*.

Disposizioni circa le imposte sulle vincite e sugli spettacoli

1. *All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:*

«La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate è compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640».

2. *L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli prevista al numero 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è elevata al 10 per cento.*

3. *Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997.*

4. *Non si procede al recupero di somme dovute a norma dei commi primo e secondo dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, né si fa luogo al rimborso di quelle già corrisposte.*

5. *All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è aggiunto il seguente comma:*

«Quando gli enti pubblici gestiscono direttamente le case da gioco l'imponibile come sopra determinato è assoggettato a imposta nella misura del 5% per cento».

Art. 11.

Importo massimo delle emissioni nette di titoli pubblici per il 1996

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 551, è sostituito dal seguente: «4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in L. 128.000 miliardi.». È abrogato il decreto-legge 21 novembre 1996, n. 590.

Art. 12.

Differimento e modifica di termini in materia di pubblico impiego

1.-2. *(Soppressi).*

3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dal comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, è differito al 31 dicembre 1997.

4. *Per l'anno 1997 resta ferma la facoltà per l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nei limiti delle disponibilità di bilancio, di stipulare i contratti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 30 maggio 1988, n. 186.*

5. *(Soppresso).*

5-bis. *Ai dipendenti pubblici in posizione di fuori ruolo presso gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, continua ad essere corrisposto lo stesso trattamento economico spettante al personale di pari qualifica dell'amministrazione di provenienza.*

Art. 13.

(Sopppresso dalla legge di conversione)

Art. 14.

Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni

1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti, nè possono essere posti in essere atti esecutivi.

2. Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso. La reintegrazione dei capitoli avviene a carico del fondo previsto dall'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in deroga alle prescrizioni dell'ultimo comma. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità di emissione nonché le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento previsto dal presente comma.

3. L'impignorabilità dei fondi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla lege 22 luglio 1994, n. 460, è estesa, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1993, anche alle

somme destinate ai progetti finanziati con il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, *alle somme destinate alle spese di missione del Dipartimento della protezione civile* nonché a quelle destinate agli organi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

4. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo le parole: «Polizia di Stato» sono inserite le parole «,della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato».

Art. 15.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 16.

Proroga della gestione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato

1. In via transitoria ed eccezionale, in attesa di una organica disciplina legislativa che consenta lo svolgimento delle attività informatiche del Ministero del tesoro sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione interessata, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, per assicurare la continuità delle prestazioni del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, è data facoltà all'amministrazione stessa di rinnovare, per un periodo di quattro mesi, i contratti in essere per la manutenzione, la conduzione e lo sviluppo del predetto sistema, in scadenza il 31 dicembre 1996, alle stesse condizioni praticate per il 1996. Sui contratti rinnovati viene acquisito il solo parere di congruità tecnico-economica dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, che è reso, in via successiva, entro il termine di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ridotto alla metà. Sulla base del predetto parere i contratti potranno essere ulteriormente rinnovati fino al 31 dicembre 1997, rinegoziandone, in conformità del parere medesimo, le condizioni contrattuali; in detta rinegoziazione è previsto, a carico della società che gestisce il sistema informativo, l'obbligo di attenersi, nell'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture relativi al sistema stesso, alla normativa nazionale e comunitaria riguardante gli organismi pubblici.

Art. 17.

Credito agevolato all'editoria

1. A decorrere dall'anno 1997 e fino all'anno 2006 è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi annui ad integrazione del fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1996-2000. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-bis. *Un quinto del fondo di cui al comma 1 è riservato alle imprese individuali che abbiano un volume di affari annuo inferiore ai cinque miliardi di lire. Qualora si verifichi una eccedenza della quota del fondo di cui al presente comma, essa viene utilizzata per far fronte alle richieste di finanziamento agevolato delle altre imprese editoriali.*

1-ter. *Al comma 194 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunti i seguenti periodi: «La misura dei contributi previdenziali previsti dal presente comma è ridotta al 2 per cento in caso di contribuzioni e somme versate ai fondi integrativi di previdenza del settore editoriale stabilite da accordi collettivi nazionali che hanno acquisito forza di legge in attuazione della legge 14 luglio 1959, n. 741. Al relativo onere, valutato in lire 13 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio».*

Art. 18.

Oneri contributivi a carico delle aziende turistiche

1. Le aziende turistiche di cui al numero 48 dell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, che abbiano assunto lavoratori a tempo parziale o in forma stagionale dopo l'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono equiparate, ai fini degli oneri previdenziali, alle imprese ed ai datori di lavoro di cui all'articolo 18 della legge medesima. Non sono pertanto dovuti all'INPS gli addebiti contributivi relativi al periodo intercorrente tra l'entrata invigore della predetta legge 31 gennaio 1994, n. 97, e l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378.

Art. 19.

Indennità di anzianità per i dipendenti di imprese già sottoposte ad amministrazione straordinaria

1. Le indennità di anzianità spettanti ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge

3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti la emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ovvero dovute ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio dell'impresa, facciano parte dello stesso gruppo, sono considerate, per il loro intero importo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Nelle procedure di amministrazione straordinaria in corso sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti ai sensi del comma 1.

Art. 20.

Modifica dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

1. Al comma 7-*bis* dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, *introdotto dall'articolo 2, comma 16*-bis, *del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647,* la parola: «libero» è sostituita dalla parola: «liquido».

Art. 21.

Vincolo di destinazione di quote del Fondo sanitario nazionale

1. Per le finalità previste dal decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, resta ferma per l'anno 1997 il vincolo di destinazione di apposite quote del Fondo sanitario nazionale per finanziare l'integrazione di 225 miliardi di lire agli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificati dall'articolo 4, comma 14, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Art. 22.

Interventi di recupero edilizio nel comune di Napoli

1. Il comune di Napoli è autorizzato ad utilizzare, fino a concorrenza dell'importo di lire 25 miliardi, le residue disponibilità delle assegnazioni disposte dal CIPE sul fondo per il risanamento e la ricostruzione di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per realizzare interventi di recupero edilizio su edifici e opere di urbanizzazione, individuati con ordinanza del sindaco in presenza di condizioni di dissesto del sottosuolo o di rischio per l'igiene e la sicurezza pubblici. L'ordinanza costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli interventi.

Art. 23.

Cessazione dell'intervento di cui all'articolo 7, comma 14 della legge 22 dicembre 1986, n. 910

1. È posto termine alla realizzazione dell'intervento relativo alla costruzione dei locali da adibire a scuola della Guardia di finanza di cui al comma 14 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910. I rapporti convenzionali già perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono risolti di diritto, con pagamento delle prestazioni effettivamente rese alla stessa data, oltre al rimborso delle spese sostenute.

Art. 24.

Mutui per il pagamento a saldo delle passività degli enti locali

1. All'articolo 89, comma 5, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale è autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti per il pagamento a saldo delle passività rilevate. A tale fine, entro *30 giorni* dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l'organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passività ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi e prestiti eroga la relativa somma sul conto esistente intestato all'organo di liquidazione. Analogo mutuo può essere assunto in alternativa alla vendita di immobili.».

Art. 25.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 26.

Interventi in favore degli sfollati della ex Jugoslavia

1. A valere sulle somme destinate alle finalità di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo ad inteventi in favore degli sfollati della ex Jugoslavia, l'importo di lire 15 miliardi è destinato a fronteggiare le inderogabili esigenze di assistenza ai medesimi sfollati, ospitati nei centri di accoglienza governativi.

Art. 27.

Disposizioni in materia previdenziale

1. In materia di sgravi contributivi, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1996 e sino al 30 novembre 1997, lo sgravio si applica nelle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna nella misura del sei per cento secondo i criteri e le modalità previste dal *decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 194 del 20 agosto 1994.* Per i nuovi assunti ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1996, nel predetto periodo e nelle *regioni di cui al primo periodo con l'aggiunta dell'Abruzzo e del Molise è concesso* lo sgravio totale di

cui all'articolo 2 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1994. La presente disposizione trova applicazoine anche per i territori di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206.

2. L'inquadramento dei datori di lavoro secondo i criteri previsti dall'articolo 49, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, *e di cui all'articolo 2, comma 215,* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge n. 88 del 1989 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini dell'obbligo di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), *relativamente al personale dirigente già iscritto all'INPDAI delle aziende inquadrate nel ramo industria con provvedimento anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 88 del 1989 interessate al passaggio al diverso settore. Resta salva, successivamente al 1999, la possibilità di tale personale di mantenere l'iscrizione all'INPDAI.*

2-bis. *Nei casi in cui, per effetto del decreto del Minsitro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del 21 febbraio 1996, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1° gennaio 1997.*

2-ter. *La disposizione del comma* 2-bis *si applica anche ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995.*

2-quater. *Nel caso in cui, anteriormente al 1° gennaio 1996, siano state determinate, con apposito provvedimento adottata ai sensi dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al comma* 2-bis *del presente articolo, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, per tutto il periodo di validità del provvedimento medesimo, comunque non superiore a sei anni. Il medesimo criterio, per lo stesso periodo, si applica alle società ed enti cooperativi, anche di fatto, che, avendo esercitato la facoltà di cui all'articolo 6, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, provvedano alla revoca di tale facoltà; in mancanza di revoca si applicano le disposizioni previste dal comma* 2-bis *del presente articolo.*

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in lire 2.258 miliardi si provvede:

a) quanto a lire 1.650 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come rideterminata, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663;

b) quanto a lire 600 miliardi, a carico delle disponibilità per l'anno 1997 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Conseguentemente: l'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 1997 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è ridotta per lire 300 miliardi; il Fondo medesimo è incrementato per lo stesso anno per lire 300 miliardi. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, nell'ambito dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641. Le somme derivanti dai mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b-bis) *quanto a lire 8 miliardi, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione dell'articolo 6-*bis.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in lire 15 miliardi per l'anno 1997, in lire 30 miliardi per l'anno 1998 ed in lire 45 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 3, lettera *b),* intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazoine di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 510 del 1996.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 29.

Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati

1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1987 *o che nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di immatricolazione* è riconosciuto un contributo statale fino a lire unmilionecinquecentomila per i veicoli di cilindrata fino a 1.300 centimetri cubici e fino a lire due milioni per i veicoli di cilindrata superiore, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del contributo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 7 gennaio 1997 e il 30 settembre 1997 *e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo,* a condizione che: *a)* il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza; *b)* il veicolo consegnato per la rottamazione sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che sia intestato, da data anteriore al 30 giugno 1996, allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; *c)* nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente.

3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.

3-bis. *I veicoli usati, di cui al comma 3, non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.*

4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene *richiesto al pubblico registro automobilistico* l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto di circolazione e del foglio complementare del veicolo usato;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera *b)*.

5-bis. *Fuori dell'ipotesi disciplinata dal comma 3, per l'annotazione nel pubblico registro automobilistico della cessazione dalla circolazione dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere* a) *e* c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati in data anteriore al 1º gennaio 1987 ed intestati a persone fisiche, non è dovuta l'imposta di bollo e gli emolumenti in favore dell'Automobile club d'Italia sono a carico del bilancio dello Stato, se la richiesta della formalità è presentata nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed il 31 dicembre 1998. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalità di corresponsione di detti emolumenti. Per conseguire i benefici indicati nel primo periodo, il richiedente la formalità deve espressamente dichiarare, nel relativo modello, di non fruire del contributo statale di cui al comma 1; in caso di falsa dichiarazione i predetti benefici sono revocati di diritto.*

6. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

7. *All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato per l'anno 1997 in lire 160 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.* Il predetto importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata.

8. Con provvedimenti legislativi di variazioni di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione *dell'accantonamento* di cui al comma 7.

Art. 29-*bis*.

Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati.

1. *È costituito, presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, per gli anni 1997 e 1998 un Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati. Il Fondo ha una dotazione complessiva di lire 12,5 miliardi per ciascuno dei suddetti anni.*

2. *A valere sul «Fondo» di cui al comma 1, è erogato alle aziende pubbliche di trasporto che acquistano entro il 31 dicembre 1998 automezzi per il trasporto pubblico locale e che consegnino per la rottamazione un analogo automezzo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1982 un contributo pari al 10 per cento del prezzo d'acquisto lordo.*

3. *Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, con proprio decreto, i criteri e le procedure per l'ammissione al contributo di cui al comma 2 e la relativa erogazione.*

4. *All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a lire 12,5 milairdi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si fa fronte mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 6-*bis.

Art. 29-ter.

Disposizioni in materia di lotterie

1. *In caso di irregolarità procedimentali nelle lotterie nazionali e in quella internazionale, che abbiano provocato un danno ai possessori dei biglietti, il Ministero delle finanze è autorizzato a definire il rapporto anche a titolo transattivo, sentita una commissione nominata annualmente dal Ministro delle finanze, costituita da tre magistrati, e nel rispetto delle norme di contabilità generale dello Stato.*

2. *Le maggiori somme eventualmente dovute, anche per le situazioni ancora in corso di definizione, fanno carico al fondo di riserva delle lotterie nazionali di cui all'articolo 23 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.*

3. *Le somme non riscosse da vincitori di lotterie nazionali sono attribuite all'erario.*

Art. 29-*quater*.

Integrazione del Fondo occupazione

1. *Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 868 milirdi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire 739 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Art. 30.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A1673

Testo del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1997), **coordinato con la legge di conversione 5 marzo 1997, n. 38** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Interventi urgenti per il settore dell'autotrasporto».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, ad eccezione della rubrica dell'art. 2, riportata con caratteri tondi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1997 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Disposizioni in materia fiscale

1. Gli importi di L. 25.000 e di L. 50.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, sono elevati, rispettivamente, a L. 32.000 ed a L. 65.000. La presente disposizione si applica per il periodo di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e limitatamente a tale periodo di imposta.

2. Per l'anno 1997 sono ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relative agli autocarri di portata fino ad ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi agli autocarri di portata superiore ed a trattori stradali che, secondo le risultanze della carta di circolazione, sono muniti di autorizzazione per il trasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 41

della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Sono altresì ridotti del cinquanta per cento gli importi delle tasse automobilistiche relativi ai rimorchi e semirimorchi di portata fino a ottanta quintali e del trenta per cento quelli relativi ai rimorchi e semirimorchi di portata superiore, trainati dai veicoli di cui al precedente periodo. I minori introiti realizzati dalle regioni per effetto della riduzione degli importi delle tasse automobilistiche, disposta ai sensi del presente comma, sono rimborsati dal Ministero del tesoro, dietro presentazione da parte di ciascuna regione di apposita rendicontazione. I criteri e le modalità di rimborso, anche mediante la concessione alle regioni di anticipazioni, sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni in materia di pedaggi autostradali e di pagamento dei premi all'INAIL - Copertura finanziaria - Modifica al codice della strada.

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi b 3, 4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 1997 fino al 31 dicembre 1997, commisurata al volume di fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate a imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi o a loro *cooperative aventi requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, consorzi e società consortili costituiti a norma del libro quinto, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, aventi ad oggetto principale l'attività di autotrasporto.* Queste disposizioni si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

2. *La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati:*

a) *fino a 100. . . . . . . 5 per cento;*

b) *da 100 a 200. . . . . 10 per cento;*

c) *da 200 a 400. . . . . 15 per cento;*

d) *da 400 a 800. . . . . 20 per cento;*

e) *oltre 800 . . . . 25 per cento.*

2-bis. *Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

2-ter. *I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 sono erogati alle società concessionarie, nel limite di 55 miliardi di lire per l'anno 1997, dal Ministero dei lavori pubblici. I criteri e le modalità di rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono fissati i criteri per assicurare la trasparenza ai fini della destinazione dei rimborsi alle imprese di autotrasporto di cui al comma 1.*

2-quater. *Eventuali altre forme di riduzioni in essere per l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto restano applicabili, da parte di tutte le società concessionarie, ivi comprese quelle che gestiscono i trafori del Monte Bianco e del Frèjus, esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.*

2-quinquies. *Al fine di dare completa attuazione agli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, l'importo di lire 55 miliardi destinato alle società concessionarie per il rimborso dei minori introiti derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali e non utilizzato nell'anno 1996, può essere impegnato nell'anno 1997 con i criteri e le modalità previsti dallo stesso articolo 4, comma 4. Relativamente ai benefici di concedere nell'anno 1997, l'impegno di spesa può essere assunto nell'anno 1998.*

2-sexies. *Le regioni interessate dall'attraversamento di strade statali e di autostrade possono disporre ulteriori riduzioni a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Tali riduzioni sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada così come previsto dal comma 1. I minori introiti per le società concessionarie che gestiscono l'autostrada derivanti dal presente comma, sono a carico dei bilanci delle regioni che hanno disposto le agevolazioni.*

2-septies. *Limitatamente all'anno 1997, il pagamento all INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano attività di trasporto per conto di terzi previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa premi, approvata con decreto del*

Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 152 del 30 giugno 1988, sarà ripartito in qattro rate di uguale importo da versarsi, senza aggravio per interessi, alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre 1997.*

2-octies. *I minori introiti derivanti dalla mancata corresponsione degli interessi disposta ai sensi del comma* 2-septies, *sono rimborsabili all'INAIL, nel limite di lire 29 miliardi per l'anno 1997, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dietro presentazione di apposita rendicontazione.*

2-novies. *All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 208 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.*

2-decies. *Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

2-undecies. *Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, la lettera* e) *del comma 3 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:*

«c) *isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62».*

3-4-5. *(Soppressi).*

Art. 3.

(Soppresso)

Art. 4.

(Soppresso)

Art. 5.

(Soppresso)

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

97A1710

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 26 febbraio 1997, n. 4.

Farmacovigilanza. Procedure per il controllo dei corpi estranei in prodotti medicinali.

Alle regioni a statuto ordinario Assessorato alla sanità
Alle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna - Assessorato alla sanità
All'Istituto superiore di sanità
Al Comando carabinieri NAS
Alla Farmindustria
Alla Federfarma
e, per conoscenza:
Ai commissari di Governo

Pervengono a questo Ministero da parte di aziende socio-sanitarie locali, di aziende ospedaliere e da parte di privati cittadini varie segnalazioni relative al rinvenimento di corpi estranei in prodotti medicinali.

La presenza di un corpo estraneo nei prodotti in questione costituisce indice di rischio per il paziente e potrebbe segnalare anomalie determinatesi durante il processo di fabbricazione.

Fondamentale per ogni valutazione successiva diventa, nei casi in questione, poter individuare l'esatta natura del corpo estraneo, molto spesso non determinabile ad un semplice esame visivo.

Al fine di definire una linea-guida per la gestione operativa di detti casi, questo Ministero ha affrontato l'esame del problema congiuntamente all'Istituto superiore di sanità pervenendo ai seguenti orientamenti:

1) la struttura che rileva una presenza di corpo estraneo in un prodotto medicinale o che riceve una segnalazione in tal senso da parte di un privato cittadino, deve innanzitutto salvaguardare l'integrità del confezionamento del prodotto medesimo ovvero, nel caso quest'ultimo sia stato già manomesso per l'impiego, operare una chiusura provvisoria che assicuri la conservazione del prodotto e del corpo estraneo nello stato di fatto in cui è stato rilevato;

2) la struttura medesima deve dare immediata comunicazione via fax al Dipartimento per la valutazione dei medicinali e per la farmacovigilanza di questo Ministero (fax n. 59943684) ed al laboratorio di chimica del farmaco dell'Istituto superiore di sanità (fax n. 49387100) accompagnandola con una breve relazione

che illustri le modalità di rinvenimento del corpo estraneo ed indichi nome del prodotto, numero di lotto e ditta responsabile dell'immissione sul mercato;

3) il campione di prodotto di cui al punto 1) deve essere inviato all'Istituto superiore di sanità - Laboratorio di chimica del farmaco, facendo riferimento alle comunicazioni di cui al punto 2);

4) il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza provvederà, se del caso, a disporre per il ritiro dal commercio dell'intero lotto da parte dell'azienda interessata ed all'eventuale sequestro amministrativo dello stesso in via cautelare in attesa degli accertamenti tecnici che saranno condotti da parte dell'Istituto superiore di sanità;

5) l'Istituto superiore di sanità verificherà innanzitutto la natura del corpo estraneo e deciderà, caso per caso, se chiedere tramite il comando NAS ulteriori campionature precisando modalità ed entità delle stesse e comunicherà al Ministero della sanità eventuali iniziative da assumere in proposito in via provvisoria;

6) l'Istituto superiore di sanità trasmetterà al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, gli esiti finali degli accertamenti tecnici ed analitici eseguiti proponendo le misure da adottare in via definitiva per la soluzione del caso;

7) il Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, in conseguenza al parere dell'Istituto superiore di sanità, deciderà, in via definitiva sulle ulteriori azioni amministrative da intraprendere ed adotterà le iniziative ritenute utili per assicurare il rispetto delle norme di buona fabbricazione da parte dell'officina produttrice;

8) il Dipartimento medesimo del Ministero della sanità provvederà altresì a trasmettere se del caso debita informativa alle autorità sanitarie degli altri Paesi che risultassero interessati dalla commercializzazione del lotto di medicinale di che trattasi.

Si pregano gli uffici in indirizzo di voler dare adeguata informativa alle proprie strutture regionali interessate onde assicurare la completa e tempestiva applicazione delle linee-guida sopra enunciate.

Si resta in attesa di assicurazione.

Il Ministro: BINDI

97A1690

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Governo della Repubblica dell'Ucraina ad acquistare un immobile

Con decreto del Ministro degli affari esteri in data 23 dicembre 1996, n. 5052, registrato alla Ragioneria centrale del Ministero degli affari esteri il 7 febbraio 1997, il Governo della Repubblica dell'Ucraina, è stato autorizzato ad acquistare l'immobile sito in Roma, via Guido d'Arezzo numeri 7, 9, 11, da destinare a sede della cancelleria dell'ambasciata dell'Ucraina in Roma.

97A1647

Autorizzazione all'associazione A.I.B.I. «Amici dei Bambini», in Milano, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Bolivia.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in data 15 febbraio 1997, l'associazione A.I.B.I. «Amici dei Bambini», con sede in Milano, è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, su tutto il territorio nazionale ed all'estero in Bolivia.

97A1696

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 marzo 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1708,04
ECU	1937,77
Marco tedesco	997,11
Franco francese	295,53
Lira sterlina	2749,94
Fiorino olandese	886,33
Franco belga	48,335
Peseta spagnola	11,779
Corona danese	261,43
Lira irlandese	2664,20
Dracma greca	6,364
Escudo portoghese	9,938
Dollaro canadese	1248,75
Yen giapponese	14,059
Franco svizzero	1151,28
Scellino austriaco	141,68
Corona norvegese	244,23
Corona svedese	222,31
Marco finlandese	334,25
Dollaro australiano	1342,01

97A1753

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 81 dell'11 febbraio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale GRANOCYTE 47 e 13 - Lenograstim.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

«Granocyte 47» - 5 flaconi liofilizzati 47,0 MIU + 5 fiale 1,4 ml;
A.I.C. n. 028686107 (in base 10) 0VCFSV (in base 32);
classe H al prezzo di L. 1.648.700;

«Granocyte 47» - 1 flacone liofilizzato 47,0 MIU + 1 fiala 1,4 ml;
A.I.C. n. 028686095 (in base 10) 0VCFSV (in base 32);
classe H al prezzo di L. 329.300;

«Granocyte 13» - 1 flacone liofilizzato 13,4 MIU + 1 fiala solvente;
A.I.C. n. 028686083 (in base 10) 0VCFS3 (in base 32);
classe A al prezzo di L. 94.100 (nota 30);

«Granocyte 13» - 5 fiale liofilizzate 13,4 MIU + 5 fiale solvente;
A.I.C. n. 028686071 (in base 10) 0VCFRR (in base 32);
classe H al prezzo di L. 470.500.

Titolare A.I.C. Rhone Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via G.F. Winckermann, 2 - 20146 Milano, codice fiscale n. 08257500150.

Produzione in bulk: Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (Giappone).

Confezione e controllo: Rhone Poulenc Rorer - Pharma Specialites - Maison Alfort (Francia).

Classificazione ai fini della fornitura: confezioni di «Granocyte 13» da 1 flac. + 1 fiala solvente: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica rilasciata da un centro ospedaliero o dallo specialista oncologo, ematologo.

Tutte le altre confezioni: uso riservato ad ospedali e case di cura.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono approvati gli stampati aggiornati ed allegati al presente decreto.

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 82 dell'11 febbraio 1997

È autorizzata per la specialità medicinale GRANOCYTE 13 - Lenograstim l'immissione in commercio della confezione addizionale in siringa preriempita del solvente (acqua per preparazioni iniettabili) per la ricostituzione del liofilizzato.

Alle confezioni già autorizzate come flaconcini monouso di prodotto liofilizzato con acclusa una fiala in vetro vengono aggiunte le seguenti confezioni:

«Granocyte 13» - 1 flacone liofilizzato 13,4 MIU + 1 siringa solvente;
A.I.C. n. 028686069 (in base 10) 0VCFRP (in base 32);
classe A al prezzo di L. 94.100 (nota 30);

«Granocyte 13» - 5 flaconi liofilizzati 13,4 MIU + 5 siringhe solventi;
A.I.C. n. 028686057 (in base 10) 0VCFR9 (in base 32);
classe H al prezzo di L. 470.500.

Titolare A.I.C. Rhone Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via G.F. Winckermann, 2 - 20146 Milano, codice fiscale n. 08257500150.

Produzione in bulk: Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (Giappone).

Confezione e controllo: Rhone Poulenc Rorer Pharma Specialites - Maison Alfort (Francia).

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione da 1 flac. liof. + 1 siringa. Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica dello specialista oncologo, ematologo o di un centro ospedaliero;

confezione da 5 flac. liof. + 5 siringhe. Uso riservato a case di cura ed ospedali.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono approvati gli stampati aggiornati ed allegati al presente decreto.

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 83 dell'11 febbraio 1997

Specialità medicinale: MYELOSTIM 13 - Lenograstim.

È autorizzata la confezione addizionale in siringa preriempita del solvente (acqua per preparazioni iniettabili) per la ricostituzione del liofilizzato.

Alle confezioni già autorizzate come flaconcini monouso di prodotto liofilizzato con acclusa una fiala in vetro vengono aggiunte le seguenti confezioni:

«Myelostim 13» - 1 flac. liof. 13,4 MIU + sir. solv. 1 ml;
A.I.C. n. 029059072 (in base 10) 0VQU00 (in base 32);
classe A al prezzo di L. 94.100 (nota 30);

«Myelostim 13» - 5 flac liof. 13,4 MIU + 5 sir. solv. 1 ml;
A.I.C. n. 029059084
classe H al prezzo di L. 470.500.

Titolare A.I.C.: Chugai Rhone Poulenc, 20 Avenue Raymond Aron, 92165 Antony Cedex, Francia. Su licenza: ditta Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (Giappone).

Rappresentante per la vendita in Italia: Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi, 330 (Milano).

Produzione in bulk: Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (Giappone).

Confezionamento e controllo Rone Poulenc Rorer Pharma Specialites, Maison Alfort (Francia).

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione da 1 flac. liof. + 1 siringa. Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica dello specialista oncologo, ematologo o di un centro ospedaliero;

confezione da 5 flac. liof. + 5 siringhe. Uso riservato a case di cura ed ospedali.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono approvati gli stampati aggiornati ed allegati al presente decreto.

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 84 dell'11 febbraio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale MYELOSTIM 47 e 13 - Lenograstim.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993.

«Myelostim 13» - 5 flaconi liofilizzati 13,4 MIU + 5 fiale 1 ml;
A.I.C. n. 029059045 (in base 10) 0VQTZ5 (in base 32);
classe H al prezzo di L. 470.500;

«Myelostim 13» - 1 flacone liofilizzato 13,4 MIU + 1 fiala 1 ml;
A.I.C. n. 029059033 (in base 10) 0VQTYT (in base 32);
classe A al prezzo di L. 94.100 (nota 30);

«Myelostim 47» - 1 flacone liofilizzato 47,0 MIU + 1 fiala 1,4 ml;
A.I.C. n. 029059058 (in base 10) 0VQTZL (in base 32);
classe H al prezzo di L. 329.800;

«Myelostim 47» - 5 fiale liofilizzate 47,0 MIU + 5 fiale 1,4 ml;
A.I.C. n. 029059060 (in base 10) 0VQTZN (in base 32);
classe H al prezzo di L. 1.648.700.

Titolare A.I.C.: Chugai Rhone Poulenc, 20 Avenue Raymond Aron, 92165 Antony Cedex, Francia, su licenza: ditta Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (Giappone).

Rappresentante per la vendita in Italia: Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi, 330 (Milano).

Produzione in bulk: Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (Giappone).

Confezionamento e controllo Rone Poulenc Rorer Pharma Specialites Maison Alfort (Francia).

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione di MYELOSTIM 13 da 1 flac. liof. + 1 fiala da 1 ml. Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica rilasciata da un centro ospedaliero, dallo specialista oncologo, ematologo.

Tutte le altre confezioni: uso riservato a ospedali e case di cura.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono approvati gli stampati aggiornati ed allegati al presente decreto.

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 91 del 21 febbraio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale VALFAGEN - Valsartan nelle forme e confezioni:

«Valfagen» capsule da 80 e 160 mg alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Fagen S.r.l., piazza Giovine Italia, 5 (Milano).

Produttore: Ciba Geigy Ltd., Basilea (Svizzera).

Controllo: Ciba Geigy GmbH Wehr (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del D.M. 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

«Valfagen» 28 capsule da 80 mg;
A.I.C. n. 033119013 (in base 10) 0ZLQT5 (in base 32);
classe C;

«Valfagen» 28 capsule da 160 mg;
A.I.C. n. 033119025 (in base 10) 0ZLQTK (in base 32);
classe C.

Composizione:

28 capsule da 80 mg contengono:
principio attivo: valsartan 80 mg.

Eccipienti:

del contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone, sodio laurisolfato, crospovidone, magnesio stearato;

della capsula: gelatina, titanio biossido (E171), ferro ossido nero (E172), ferro ossido rosso (E172);

dell'inchiostro per impressioni: lacca, alcool denaturato industriale 74 OP, ferro ossido nero (E172);

28 capsule da 160 mg contengono:
principio attivo: valsartan 160 mg.

Eccipienti:

del contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone, sodio laurisolfato, crospovidone, magnesio stearato;

della capsula: gelatina, titanio biossido (E171), ferro ossido nero (E172), ferro ossido rosso (E172);

dell'inchiostro per impressioni: lacca, alcool denaturato industriale 74 OP, titanio biossido (E171);

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 90 del 19 febbraio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ACTRAPHANE 50/50 HM - Insulina umana monocomponente da DNA ricombinante nelle forme e confezioni:

«Atraphane» 50/50 HM 100 UI/ml flacone da 10 ml di insulina umana monocomponente da DNA ricombinante alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S 2880 Bagsvaerd (Danimarca).

Rappresentante per l'Italia: Novo Nordisk Farmaceutici S.p.a., via Elio Vittorini, 129 (Roma).

Produzione controllo e confezionamento: Novo Nordisk A/S 2880 Bagsvaerd (Danimarca).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del D.M. 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996.

«Actraphane» 50/50 HM 1 flacone 10 ml 100 UI/ML;
A.I.C. n. 027563218 (in base 10) 0U956L (in base 32);
classe C.

Composizione:

1 ml di sospensione a ph neutro contiene:
principio attivo: 100 UI insulina umana monocomponente da DNA ricombinante (50 UI in soluzione e 50 UI isofano cristallina in sospensione):

eccipienti: protamina solfato, glicerolo, metacresolo, fenolo, zinco, cloruro, disodio fosfato biidrato, acqua per preparazioni iniettabili).

Indicazioni terapeutiche: terapia del diabete mellito.

E approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dallasua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 87 del 18 febbraio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale VEXOL - Rimexolone nelle forme e confezioni:

«Vexol» sospensione oftalmica 1%, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a., Cassina de' Pecchi (Milano).

Produzione controllo e confezionamento: S.A. Alcon Couvreur (Belgio).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del D.M. 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996.

«Vexol» sospensione oftalmica 1% da 3 ml;
A.I.C. n. 033221019 (in base 10) 0ZPUDV (in base 32);
classe C.

«Vexol» sospensione oftalmica 1% da 5 ml;
A.I.C. n. 033221021 (in base 10) 0ZPDUX (in base 32);
classe C.

«Vexol» sospensione oftalmica 1% da 10 ml;
A.I.C. n. 033221033 (in base 10) 0ZPDUF9 (in base 32);
classe C.

Composizione:

1 ml contiene:
principio attivo: rimexolone 10 mg;

eccipienti: benzalclonio cloruro mannitolo, carbomer 934P, polisorbato 80, sodio cloruro, disodio edetato, sodio idrossido e/o acido cloridrico per ottenere pH 7,2, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'infiammazione postoperatoria successiva alla chirurgia oculare; trattamento delle uveiti anteriori e delle infiammazioni della congiuntiva palpebrale e bulbare, della cornea e del segmento anteriore dell'occhio che rispondono ai corticosteroidi.

E approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 85 del 12 febbraio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TAREG - Valsartan nelle forme e confezioni:

«Tareg» capsule da 80 e 160 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.a., Origgio (Varese), Strada Statale 233, Km 20,5.

Produttore: Ciba Geigy Ltd, Basilea, (Svizzera).

Controllo: Ciba Geigy GmbH Wehr (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del D.M. 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996.

«Tareg» 28 capsule da 80 mg;
A.I.C. n. 033178017 (in base 10) 0ZNJF1 (in base 32);
classe C;

«Tareg» 28 capsule da 160 mg;
A.I.C. n. 033178029 (in base 10) 0ZNJFF (in base 32);
classe C.

Composizione:

28 capsule da 80 mg contengono:
principio attivo: valsartan 80 mg;

eccipienti:

del contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone, sodio laurisolfato, crospovidone, magnesio stearato;

della capsula: gelatina, titanio biossido (E171), ferro ossido nero (E172), ferro ossido rosso (E172);

dell'inchiostro per impressioni: lacca, alcool denaturato industriale 74 OP, ferro ossido nero (E172);

28 capsule da 160 mg contengono:
principio attivo: valsartan 160 mg;

eccipienti:

del contenuto della capsula: cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone, sodio laurisolfato, crospovidone, magnesio stearato;

della capsula: gelatina, titanio biossido (E171), ferro ossido nero (E172), ferro ossido rosso (E172);

dell'inchiostro per impressioni: lacca, alcool denaturato industriale 74 OP, titanio biossido (E171);

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A1691

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Nava Viganò revisori associati S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione contabile», in Milano, all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto ministeriale n. 21 febbraio 1997 la società «Nava Viganò revisori associati S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione contabile», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

97A1650

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1977 il dott. Fabio Baschcrini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa A.T.E.E. - Assistenze tecniche - elettroniche - elettrodomestici a r.l., con sede in Carrara, frazione Avenza (Massa), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 26 marzo 1986, in sostituzione del dott. Mario Garella, dimissionario.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1977 il dott. Piero Amantini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola forestale dei comuni amiatini - Società cooperativa a responsabilità limitata» - «C.A.F.», con sede in Castell'Azzara (Grosseto), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 21 ottobre 1995, in sostituzione del dott. Franco Sadun, deceduto.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1997, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «La Cittadella» a r.l., con sede in Rende (Cosenza), costituita il 5 dicembre 1993 per rogito notaio Leucio Gisonna ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Umberto Costanzo, nato a Scigliano il 23 marzo 1947.

97A1651-97A1692

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C 27315-XV-J datato 17 febbraio 1997, l'artificio pirotecnico denominato «Aladdin's Lamp (d.f. Lampada di Aladino)» che la ditta R. Riedlinger con negozio in Merano intende importare dalla Repubblica popolare cinese è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo C, dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A1648

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.20681-XV-J(1106) datato 23 dicembre 1996 il manufatto esplosivo denominato «Corpo carico del proietto da 105/51 Heat-T 1M360» che la società Simmel Difesa S.p.a., intende produrre nel proprio stabilimento sito in Colleferro (Roma) oppure importare dagli USA - Germania - Inghilterra - Francia - Israele, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria - gruppo B dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0168-1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23932-XV-J datato 14 febbraio 1997, il manufatto esplosivo denominato «Miccia detonante primarcord 80 RDX LS XIIV 17 g/m RDX» che la ditta Western Atlas International, con sede in Ravenna, intende importare dalla società The Ensign - Bickford Co. - U.S.A., è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria - gruppo B dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A1649

BANCA D'ITALIA

Autorizzazione alla Cassa centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.a., in Bolzano, all'emissione di assegni circolari

La Cassa centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.a., con sede legale in Bolzano, e capitale sociale di L. 80 miliardi, ha chiesto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993, di essere autorizzata ad emettere assegni circolari.

Considerato che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle istruzioni di vigilanza vigenti, detenendo un patrimonio di vigilanza non inferiore al limite minimo di L. 50 mld., e presentando assetti organizzativi e controllo interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento, si rilascia l'autorizzazione all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A1699

REGIONE PUGLIA

Approvazione della variante e piano particolareggiato del comune di Bitonto

La giunta della regione Puglia con atto n. 6812 del 17 dicembre 1996, esecutivo a norma di legge, ha approvato, per le motivazioni e condizioni esposte nella stessa deliberazione la variante e piano particolareggiato dell'intera frazione di Palombaio - Piano servizi, del comune di Bitonto.

97A1698

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703, concernente: «Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

a pag. 4, prima colonna, settimo comma delle premesse, dove è scritto: «Ritenuto di non poter aderire al suggerimento del Consiglio di Stato di integrare i criteri di gestione all'art. 2, comma 1, del presente regolamento ...», leggasi: «Ritenuto di non poter aderire al suggerimento del Consiglio di Stato di integrare i criteri di gestione *previsti* all'art. 2, comma 1, del presente regolamento ...»;

a pag. 5, prima colonna, art. 3, comma 4, sesto rigo, dove è scritto: «Per ciascuna di dette linee si applicano, con riferimento *alla* risorse gestite, i limiti e i criteri stabiliti nel decreto legislativo e nel presente regolamento.», leggasi: «Per ciascuna di dette linee si applicano, con riferimento *alle* risorse gestite, i limiti e i criteri stabiliti nel decreto legislativo e nel presente regolamento.»;

a pag. 5, seconda colonna, alla denominazione dell'art. 5, dove è scritto: «Limiti *a* contratti derivati», leggasi: «Limiti *ai* contratti derivati»;

a pag. 6, prima colonna, art. 7, comma 1, dodicesimo rigo, dove è scritto: «A tal fine detti soggetti devono informare il gestore in ordine alla composizione del proprio gruppo devono essere rese anche dal gestore al fondo pensione e alla banca depositaria.», leggasi: «A tal fine detti soggetti devono informare il gestore in ordine alla composizione del proprio gruppo. *Dette informazioni e quelle relative alla composizione del proprio gruppo* devono essere rese anche dal gestore al fondo pensione e alla banca depositaria.»;

a pag. 6, seconda colonna, art. 8, comma 2, dove è scritto: «Il gestore, la banca depositaria, i sottoscritti delle *fonri* istitutive e i datori di lavoro tenuti alla contribuzione devono informare il fondo pensione del *ricorrente* delle situazioni previste al comma 1.», leggasi: «Il gestore, la banca depositaria, i sottoscritti delle *fonti* istitutive e i datori di lavoro tenuti alla contribuzione devono informare il fondo pensione del *ricorrere* delle situazioni previste al comma 1.».

97A1721

Comunicato relativo al decreto del Ministro per le pari opportunità 19 febbraio 1997 recante: «Istituzione presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità della commissione per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorietà femminile e dell'osservatorio per l'imprenditorietà femminile». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

a pag. 4, seconda colonna, al secondo comma delle premesse, dove è scritto: «Visti in particolare gli articoli 1, comma 2, lettere *e)* e b, e 5, comma 1, ...», leggasi: «Visti in particolare gli articoli 1, comma 2, lettere *a)* e b, e 5, comma 1, ...»;

a pag. 5, prima colonna, all'art. 1, comma 3, dove è scritto: «3. La commissione opera presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità ed è dal presidente con cadenza almeno trimestrale.», leggasi: «3. La commissione opera presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità ed è *convocata* dal presidente con cadenza almeno trimestrale.»;

a pag. 5, prima colonna, all'art. 2, comma 1, al quart'ultimo rigo, dove è scritto: «Può inoltre invitare alle riunioni esperti, *tunzionari* delle amministrazioni ed esponenti di associazioni culturali, imprenditoriali e sindacali.», leggasi: «Può inoltre invitare alle riunioni esperti, *funzionari* delle amministrazioni ed esponenti di associazioni culturali, imprenditoriali e sindacali.»;

a pag. 5, prima colonna, all'art. 3, comma 1, dove è scritto: «1. E istituito presso gli uffici del Ministro per le pari opportunita per l'imprenditorialità femminile.», leggasi: «1. È istituito presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità *l'osservatorio* per l'imprenditorialità femminile.».

97A1752

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11